

**Allegato B alla delibera n. 12/23/CIR**

**SINTESI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DAI 14 RISPONDENTI ALLA  
CONSULTAZIONE AVVIATA CON DELIBERA N. 408/21/CONS E RELATIVE  
VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ.**

**1.a - Osservazioni generali sugli obiettivi dello Schema di regolamento**

Un soggetto rispondente valuta favorevolmente le previsioni elencate nell'ambito della bozza di Regolamento posta in consultazione e in linea generale esprime apprezzamento per le misure che si intendono adottare per il contrasto del fenomeno dello *smishing*. Nello specifico, ritiene che gli adeguamenti di processo proposti possano rappresentare una contromisura molto efficace, se non addirittura risolutiva, in particolare grazie a una migliore definizione del ruolo del fornitore del servizio di transito di messaggistica e alla prevista maggiore responsabilizzazione dei soggetti che utilizzano l'alias, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di avere un rapporto diretto con il fornitore del servizio.

Il soggetto rispondente evidenzia che l'utilizzo della pratica dello *spoofing* risulta essere molto diffusa e insidiosa, in quanto i frodatori sono in grado di esercitare una pressione maggiore, anche dal punto di vista psicologico, sulla vittima che spesso esegue le istruzioni che il frodatore le impartisce fingendosi, nella maggior parte dei casi, un operatore di *contact center* bancario o un *broker* assicurativo.

Un soggetto rispondente precisa che sebbene condivida l'impostazione dell'Autorità di voler ridefinire la regolamentazione attualmente vigente in materia di utilizzo degli identificativi con codifica alfanumerica del mittente ("Alias"), tuttavia ritiene che le modifiche previste dallo Schema di Regolamento posto in consultazione in linea generale comportino un rischio di limitazione del mercato, nonché possibili conflitti con il diritto euro-unitario, in conseguenza delle norme previste per taluni attori del mercato di operare nel settore della messaggistica aziendale con Alias ("MAA"). In particolare, il soggetto ritiene irragionevole e sproporzionata la limitazione della possibilità che soggetti esteri possano operare tanto quali Fornitori di servizi di messaggistica aziendale con Alias ("FS") o Fornitori del servizio di transito di messaggistica ("FT"), quanto come Utenti finali Mittenti originanti la messaggistica aziendale con Alias ("UM"). Infatti, tali previsioni del Regolamento appaiono in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi definito dall'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), ai sensi del quale "*restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione*". Il soggetto osserva che il principio della libera prestazione dei servizi è stato oggetto di molteplici pronunce da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea ("Corte di Giustizia"), che hanno contribuito a delinearne

i caratteri e che si rilevano dirimenti nella valutazione dei profili di criticità in discussione. Osserva inoltre che il principio di libera prestazione dei servizi viene ulteriormente rafforzato anche dal successivo art. 61 TFUE, il quale prevede anche l'obbligo per gli Stati membri di applicare un sistema ispirato alla parità di trattamento tra soggetti (e dunque anche professionisti) nazionali e di altri Stati membri, nelle ipotesi di restrizioni alla libera prestazione dei servizi che, nell'impianto del Trattato, dovrebbero risultare in ogni caso residuali: *“Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 56, primo comma.”*.

Un soggetto rispondente rappresenta come gli SMS siano diventanti uno dei principali strumenti utilizzati dai frodatori informatici per carpire i dati personali dei clienti tramite attività di *smishing* in analogia a quanto avviene con il *phishing via e-mail*. Generalmente tali modalità di frode sono attuate tramite l'invio di SMS con l'ALIAS dell'istituto di credito/azienda per indurre più facilmente in inganno il cliente finale. Pertanto, seppur nella necessità di tutelare il mercato della messaggistica aziendale (c.d. *Bulk*) è fondamentale tutelare soprattutto i clienti finali da tentativi di frodi e quindi concorda in via generale con le disposizioni indicate nel testo in consultazione.

Un soggetto rispondente osserva che l'Obiettivo 3.1, lett. A) (*“Ampliare la platea degli utenti mittenti italiani che possono essere “utenti origine” di messaggistica con Alias, rimuovendo a tal fine la condizione per cui i soggetti devono possedere una partita IVA”*) in particolare sembra limitare fortemente:

- l'iniziativa economica del Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS), in quanto si esclude registrazione di Alias per l'Utente finale Mittente originante la messaggistica aziendale con Alias (UM) dei Paesi SEE e dei Paesi Terzi nei quali trovano applicazione il principio di reciprocità, nonché in quanto in contrasto con i principi dell'art. 41 della Costituzione;
- il principio di libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”), in forza della richiesta del codice fiscale italiano per l'UM, in coerenza con l'orientamento di accettare la registrazione di Alias esclusivamente per le Aziende operanti in Italia.

Un soggetto rispondente condivide il rilievo degli Uffici che l'attuale regolamentazione in merito ai servizi di messaggistica aziendale, di cui alla Delibera n. 42/13/CIR del 20 giugno 2013, si è dimostrata di limitata applicazione da parte di diversi operatori di comunicazione elettronica, i quali, non attuando correttamente le disposizioni dettate dall'Autorità, hanno anche generato un non corretto funzionamento del registro degli Alias. Pertanto, il soggetto apprezza l'operato dell'Autorità nella predisposizione dello schema di articolato relativo al nuovo regolamento sulla gestione del servizio di Alias. Ritiene inoltre che i contenuti del nuovo regolamento allegato alla delibera vadano nella giusta direzione per garantire una sempre maggior tutela del consumatore ed auspica che tali previsioni non subiscano modifiche nel corso del procedimento istruttorio. In particolare, condivide l'approccio utilizzato dall'Autorità nel riportare nel regolamento la

definizione dei singoli ruoli svolti nella fornitura del servizio di messaggistica aziendale ed i relativi obblighi.

Un soggetto rispondente evidenzia l'estremo favore con cui accoglie l'iniziativa dell'Autorità atta a definire un nuovo *framework* regolamentare per l'utilizzo dei codici alfanumerici ("Alias") che consentono l'identificazione del mittente degli SMS che vengono veicolati mediante i servizi di messaggistica aziendale. Osserva che la sperimentazione sull'utilizzo degli Alias avviata con la delibera n. 42/13/CIR ha consentito lo sviluppo complessivo del mercato della messaggistica aziendale SMS *Application to Person* ("A2P"), oltre a garantire una maggiore tutela agli utenti finali permettendo loro di identificare con facilità il mittente della comunicazione ricevuta. Nonostante l'impegno delle aziende del settore nella creazione dell'attuale registro degli Alias ("Registro"), si condivide con l'Autorità che è ora necessario intervenire per contrastare alcuni fenomeni abusivi legati "*alle difficoltà nell'individuazione del reale soggetto mittente dei messaggi con Alias*", come richiamate nella delibera n. 408/21/CONS. Al contempo, il soggetto osserva che alcune delle proposte contenute nel Regolamento potrebbero confliggere, sotto diversi profili, con i principi fondamentali del diritto europeo, mentre altre potrebbero essere incoerenti con la effettiva struttura del mercato: infatti, l'obiettivo dichiarato dall'Autorità di "*ampliare la platea degli utenti mittenti italiani*" sembra imporre una irragionevole limitazione alla possibilità che soggetti esteri possano operare quali UM di messaggistica Alias, come confermato dalla previsione dell'art. 5 del Regolamento, riguardo all'obbligo per l'UM di avere un codice fiscale italiano "*...introdotto in coerenza con l'orientamento di accettare la registrazione di Alias esclusivamente per Aziende operanti in Italia*". Sotto tale profilo, tali previsioni del Regolamento appaiono in contrasto con l'art. 56 del TFUE, come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ("CGUE"). Secondo la previsione del diritto UE, infatti, le "*restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione*" (c.d. libera prestazione dei servizi). Il rispondente sostiene che tale disposizione europea rileva nella presente analisi poiché è dotata dei caratteri dell'imperatività e dell'efficacia diretta in tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea; inoltre, la stessa è applicabile anche quando, come nel caso di specie, il servizio (non quindi anche il prestatore o il destinatario del servizio) oltrepassa le frontiere dello Stato di origine. In definitiva il soggetto perviene alla conclusione che l'intero impianto del Regolamento sembra dar corso ad una differenza di trattamento tra fornitori di servizi di messaggistica italiani e fornitori degli stessi servizi con sede in un altro stato dell'Unione europea, a danno di questi ultimi.

Un soggetto rispondente plaude alla decisione dell'Autorità di introdurre una disciplina non più meramente transitoria ma "a regime" per l'uso degli Alias nella messaggistica aziendale, con le necessarie integrazioni e modifiche delle disposizioni del vigente Piano nazionale di numerazione; riporta che nell'ambito della messaggistica aziendale larga parte del traffico è di tipo SM MT (ossia originato dalle utenze di messaggistica aziendale e in terminazione su utenze mobili) e di questo la più ampia fetta è costituita proprio dalla messaggistica aziendale con Alias (MAA), per la quale vi è una

forte richiesta da parte del mercato; ritiene pertanto che l'introduzione di una disciplina definitiva per l'uso degli Alias nella messaggistica aziendale, anziché meramente derogatoria, sperimentale e provvisoria, non sia più procrastinabile; ritiene sia necessario offrire certezze al mercato, con misure (per garantire la identificabilità dei mittenti e la tutela dei destinatari della MAA), che siano ad un tempo efficaci ma anche proporzionate, nonché conformi al quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento: dalla normativa sulla tutela dei segni distintivi, al principio di libera prestazione dei servizi nell'UE, dalle garanzie di legge rispetto ad eventuali misure di blocco delle comunicazioni elettroniche, e in linea con la fondamentale ripartizione di responsabilità tra gli operatori prevista dall'art. 6, comma 3 del PNN, per evitare il rischio di trasformare i fornitori di transito e di consegna in vigili del traffico trasportato sulla rete.

Un soggetto rispondente ritiene che gli adeguamenti proposti in Consultazione pubblica, con particolare riferimento ad una precisa definizione del ruolo del fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT) e ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti che utilizzano l'alias (UM) anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di avere un rapporto diretto con il fornitore del servizio (FS), possano rappresentare una contromisura efficace per contrastare il fenomeno del *phishing* (in particolare *smishing* o *SMS-phishing*) correlato alle frodi soprattutto in ambito finanziario. Sarebbe auspicabile che analoghi previsioni fossero adottate a livello europeo al fine di garantire la consegna di SMS provenienti da Fornitori di Servizi (FS) oppure da Operatori di transito (OT) regolarmente registrati/autorizzati dalle competenti Autorità di vigilanza degli altri Paesi EU; in tal modo si consentirebbe a tutti gli Utenti finali (UD) di ricevere SMS provenienti da soggetti (ad es. intermediari finanziari/banche) operanti in altri Paesi UE e che svolgono l'invio massivo di SMS per aziende munite di licenza UE, ma che possono offrire servizi anche in Italia. Nello specifico, il soggetto condivide gli obiettivi indicati al punto 3.1 ("Obiettivi") del documento, con un'unica osservazione in merito all'intenzione di "*Ampliare la platea degli utenti mittenti italiani che possono essere "utenti origine" di messaggistica con Alias, rimuovendo a tal fine la condizione per cui i soggetti devono possedere una partita IVA*" (punto 3.1, lett. A), in quanto tale misura appare in contrasto con gli obiettivi di certezza e facilità nell'identificazione dell'UM, posto che i soggetti non titolari di una partita IVA sono sostanzialmente solo le persone fisiche e gli enti non esercenti attività economiche. In quanto tali, questi soggetti non sono titolari di un domicilio elettronico (posta elettronica certificata, che come noto costituisce ormai il mezzo standard delle comunicazioni aventi valore legale) presente in pubblici registri e, in particolare, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello sviluppo economico a cui fa riferimento lo stesso art. 4.10 del Regolamento, unico ad avere valore legale per le comunicazioni e notificazioni. Dunque, in caso di contestazioni, la relativa identificazione potrebbe non essere né agevole né certa. Qualora tale ampliamento fosse consentito dovrebbe quanto meno essere imposta, all'atto dell'attivazione dell'alias, una elezione di domicilio con valore legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'UM.

Un soggetto rispondente concorda con l'Autorità sulla necessità di tutelare il mercato della messaggistica MAA e, ovviamente, il cliente finale destinatario delle

comunicazioni, ma, allo stesso tempo, ritiene che le misure da mettere in campo debbano essere proporzionate allo scopo senza incidere eccessivamente sul livello degli investimenti richiesti agli operatori e attente al rischio di generare un disservizio ed una perdita di valore per i clienti finali. Nello specifico, il soggetto ritiene che le previsioni contenute nel nuovo regolamento posto in consultazione possano comportare un eccessivo aggravio di costi per gli operatori di comunicazione elettronica italiani. In aggiunta, il soggetto evidenzia il rischio concreto di generare un disservizio per i clienti interessati a ricevere SMS da un mittente collocato in un Paese diverso da quello in cui si trovano stabilmente o occasionalmente. Trattandosi di un mercato che coinvolge fornitori collocati anche all'estero, il soggetto avrebbe auspicato una previa regolamentazione/armonizzazione a livello europeo al fine di creare omogeneità e coordinamento tra tutti i soggetti della filiera del servizio in questione, assicurando per tutti i messaggi la ricezione e la certa identificazione del soggetto mittente d'origine indipendentemente dal Paese in cui questi è collocato. Sul punto, il soggetto ritiene che tale regolamentazione risulti indirettamente in contrasto con i principi fondanti perseguiti dall'Unione Europea tesi alla creazione di un mercato unico finalizzato alla realizzazione dei valori di libertà da parte di tutti i cittadini senza frontiere interne. Il soggetto evidenzia altresì che le disposizioni del regolamento dovrebbero valere esclusivamente per i futuri nuovi clienti che dovessero richiedere il servizio di messaggistica aziendale con *Alias*. Infatti, sarebbe eccessivamente gravoso dover gestire e regolarizzare il servizio per i clienti che lo hanno già attivo, comportando ciò il rischio di un blocco totale dei servizi a discapito sia degli utenti finali mittente originante la messaggistica aziendale con *Alias* che degli utenti finali destinatari della messaggistica; in alternativa ritiene che sarebbe opportuno prevedere un periodo di transizione, così da permettere la gestione dei necessari aggiornamenti e sviluppi con ragionevoli termini di adeguamento.

Un soggetto rispondente evidenzia che le modifiche del Regolamento posto a consultazione comportano importanti interventi di manutenzione sui *Data base* delle Società fornitrici di servizi di messaggistica aziendali, spesso pmi con poche risorse; per tale ragione il soggetto chiede di far decorrere le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento solo dalle nuove richieste di *Alias*, lasciando inalterati gli *Alias* attualmente registrati.

### **1.b - Valutazioni dell'Autorità sulle osservazioni generali**

L'Autorità rileva che vari rispondenti concordano con le intenzioni dell'Autorità di risolvere diverse problematiche insorte durante la sperimentazione attraverso la definizione di una regolamentazione stabile del mercato degli SMS ALIAS, nel rispetto della disciplina e delle raccomandazioni definite anche a livello internazionale. L'Autorità conferma, inoltre, che uno dei più importanti obiettivi dell'attività regolamentare in corso è quello di contrastare e limitare fortemente la pratica del CLI *spoofing*, anche attraverso la definizione di un rapporto ancor più diretto tra azienda (utente finale) e fornitore del servizio di messaggistica aziendale, il rafforzamento degli



strumenti a tutela dell'utente finale destinatario della messaggistica aziendale e l'attuazione di misure finalizzate al contrasto dei comportamenti illeciti.

L'Autorità concorda su quanto espresso da taluni altri rispondenti in merito all'auspicio che la sperimentazione sull'utilizzo degli cd. "Alias" gestita da AGCOM, primo e unico caso finora a livello comunitario, possa essere di utile esempio per creare analoghi mercati degli SMS ALIAS anche in altri paesi comunitari e diventare un riferimento nel panorama internazionale.

Rispetto a quanto auspicato da uno dei rispondenti in relazione all'opportunità di una regolamentazione/armonizzazione a livello europeo per assicurare per tutti i messaggi la ricezione e la certa identificazione del soggetto mittente indipendentemente dal Paese in cui questi è collocato, l'Autorità ritiene che questa possa essere attualmente un'opzione difficilmente praticabile ma assolutamente auspicabile anche perché la fase di sperimentazione svolta ha evidenziato l'invio di numerosi messaggi con Alias provenienti dall'estero con caratteristiche fraudolente e pertanto il riferimento al rispetto per il CLI dello standard internazionale E.164 per l'invio e la consegna di messaggistica aziendale è già una delle prime possibili e sicure soluzioni da adottare nell'ambito del mercato comunitario.

L'Autorità non concorda, diversamente, con le affermazioni di alcuni rispondenti per cui la proposta di regolamento posta in consultazione sia in contrasto con l'art. 56 del TFUE, e con le interpretazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea ("CGUE").

Infatti, tali rispondenti, non risultano aver tenuto nel debito conto il quadro regolamentare vigente ma soprattutto le norme internazionali di riferimento già ampiamente attuate nel mercato italiano.

In proposito l'Autorità rileva in primo luogo come allo stato attuale non risultano avviate iniziative da parte di alcun soggetto, compresi i rispondenti, volte a realizzare un coordinamento, anche a livello ITU-T, per l'applicazione a livello internazionale della regolamentazione relativa all'utilizzo di codifiche alfanumeriche per identificare il mittente della messaggistica aziendale.

Al contrario, si evidenzia come nel 2021, la Raccomandazione ITU-T E.157 ha modificato le norme relative all'uso del CLI a livello nazionale e, principalmente, internazionale<sup>1</sup>, stabilendo quanto segue:

1) il CLI è fornito sulla base di accordi tra gli operatori, ovviamente comunque nel rispetto delle norme nazionali, e

---

<sup>1</sup> La Raccomandazione ITU-T E.157 afferma che "Implementation of calling party number delivery utilizes the features, facilities and applications that are available in the national public telecommunication networks and service offerings, and shall be provided, through agreements between the originating, the transit(s) and the receiving operators. However, the delivery of calling party numbers can transcend national boundaries, in which case it is not only a national matter, but is an international matter involving more than one country. Calling party number (CPN) is information that is passed across the network/operators. The format of the CPN for international calls should be the full international E.164 number, i.e., country code (CC), national destination code (NDC) and subscriber number (SN) [ITU-T E.164]".

- 2) nel caso di comunicazioni (chiamate/SMS) che oltrepassino i confini nazionali,
- 2.1) la definizione delle modalità non è solo un problema nazionale e
  - 2.2) la definizione delle modalità è un problema internazionale che coinvolge più di un Paese.

Come noto, all'Italia è stato assegnato per le comunicazioni internazionali dal *Telecommunication Standardization Bureau* (TSB) dell'ITU il country code "39" sulla base della Raccomandazione ITU-T 164.1<sup>2</sup>, con la condizione che l'Italia rispetti le raccomandazioni ITU.

Pertanto, l'Autorità nazionale non può consentire l'uso di identificativi con codifica alfanumerica (Alias) per le comunicazioni internazionali come auspicato da alcuni rispondenti. L'Autorità ritiene che ciò non sia in contrasto con l'art. 56 del TFUE, anche in quanto l'Autorità non ha il potere di stabilire deroghe rispetto ai piani nazionali di altri Paesi consentendo l'uso in altri Paesi di Alias definiti e regolamentati per l'utilizzo nel mercato italiano.

Peraltro, da un punto di vista tecnico, qualora un altro Paese definisse l'uso di Alias con un regolamento analogo a quello proposto in Italia e ne consentisse l'uso per le comunicazioni internazionali, non si potrebbe determinare rispetto a quale regolamento ciascun singolo Alias è stato regolamentato e registrato, mancando il Country code previsto invece nelle numerazioni ad uso internazionale E.164.

Come previsto dalla Raccomandazione ITU-T E.157, l'uso di identificativi diversi dalle numerazioni E.164 che attraversa i confini nazionali, quali gli identificativi con codifica alfanumerica, necessita di accordi internazionali nonché un eventuale intervento di coordinamento di standardizzazione internazionale dell'ITU.

Sull'argomento, l'Autorità concorda con quanto espresso da uno dei rispondenti che ritiene che le nuove misure contenute nella proposta di regolamento, con particolare riferimento ad una precisa definizione del ruolo del fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT) e ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti che utilizzano l'alias (UM) anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di avere un rapporto diretto con il fornitore del servizio (FS), possano rappresentare una contromisura efficace, per contrastare il fenomeno del *phishing* (in particolare *smishing* o *SMS-phishing*), pratiche correlate alle frodi soprattutto in ambito finanziario. Tale rispondente auspica correttamente che tali previsioni siano estese a livello europeo al fine di garantire la consegna di SMS provenienti da Fornitori di Servizi (FS) oppure da Operatori di transito (OT) regolarmente registrati/autorizzati dalle competenti Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi EU. In tal modo si consentirebbe a tutti gli Utenti finali (UD) di ricevere SMS provenienti da Intermediari finanziari/banche operanti a livello europeo. L'estensione di un modello così proposto dall'Autorità agevolerebbe anche i Fornitori di Servizi di messaggistica che operano in altri Paesi UE e che svolgono l'invio massivo di

---

<sup>2</sup> La Raccomandazione ITU-T 164.1 afferma che "Assignment of an E.164 resource by TSB to an eligible applicant is made with the understanding that the applicant does and will comply with all relevant national and international telecommunication regulatory, legal and licensing requirements".

SMS bancari per istituti ed intermediari finanziari con licenza UE, ma che possono offrire servizi di pagamento anche in Italia.

L'Autorità ritiene, pertanto, che l'eventuale adozione a livello internazionale e in particolare europeo delle misure attuate in Italia, debba essere condivisa a livello Comunitario in accordo al Codice delle comunicazioni elettroniche e che conseguentemente, ogni Autorità competente debba comunque regolare l'assegnazione delle risorse di numerazione e le autorizzazioni a fornire i servizi sul proprio territorio di competenza.

Giova in proposito ricordare come il Codice delle comunicazioni elettroniche europeo (CCEE) all'art. 12, comma 2, prescrive che **“La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 94, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale”**. Inoltre, il CCEE, all'articolo 94 (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione), comma 1, prescrive che **“Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedono tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma della presente direttiva”**.

Dal combinato disposto di tali articoli, emerge chiaramente come il diritto d'uso di numerazione è concesso dalle Autorità Nazionali di Regolamentazione o eventualmente da altre autorità nazionali del Paese dove il servizio è fornito e dove il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica ha conseguito la necessaria autorizzazione generale. Ne discende che anche la concessione di diritti di uso di identificativi alfanumerici da parte di questa Autorità a soggetti autorizzati in Italia per fornire il servizio a utenti esteri sarebbe in contrasto con tali norme. Infatti, la concessione dei diritti d'uso degli Alias dovrebbe essere fornita dall'Autorità nazionale competente del Paese dell'utente estero ad un fornitore di servizi di comunicazione operante nel Paese dell'utente estero, come peraltro evidenziato correttamente anche dal rispondente in questione.

Pertanto, solo i fornitori di servizi di messaggistica aziendale autorizzati in Italia, sulla base di tale titolo potranno fornire servizi di comunicazione elettronica solo ad utenti aziendali del territorio italiano.

L'Autorizzazione generale, in conclusione, non consente di fornire servizi di messaggistica aziendale con Alias a utenti esteri e, inoltre, i fornitori non possono registrare risorse di numerazione italiane (Alias) per aziende senza una sede in Italia.

L'Autorità non ha il potere di consentire che un fornitore di servizi di messaggistica autorizzato in Italia fornisca un servizio di comunicazione elettronica ad utenti esteri e in un altro Paese, dove il servizio non è regolato e in assenza di accordi internazionali, come



richiesto da alcuni rispondenti richiamando l'art. 56<sup>3</sup> del TFUE. **Adottando il regolamento, non è prevista alcuna restrizione all'uso della messaggistica aziendale da parte di soggetti esteri, che potranno inviare la messaggistica aziendale nel rispetto delle norme nazionali vigenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, nel rispetto delle norme previste dalla rispettiva Autorità competente, nonché delle norme internazionali dell'ITU ed in particolare le raccomandazioni E.157 e E.164. Per far questo dovranno necessariamente farsi rappresentare a livello nazionale in modo da essere ritenuti responsabili in qualità di UM nazionali dell'utilizzo degli Alias rispetto alla regolamentazione vigente e alla conseguente attività di vigilanza dell'Autorità nazionale.**

Peraltro, da quanto esposto dai rispondenti emerge che nessuna altra Autorità competente dell'UE, oltre ad AGCOM, ha introdotto una regolamentazione per la messaggistica aziendale che faccia uso di identificativi del mittente con codifica alfanumerica ed ha chiesto a questa Autorità deroghe alla raccomandazione ITU-T E.157 nell'uso della numerazione E.164, per la messaggistica aziendale. L'Autorità non ha quindi mai neanche rigettato alcuna richiesta di uso di identificativi alfanumerici per le comunicazioni internazionali da nessun altro Paese europeo e, di conseguenza, non ha posto alcuna restrizione alla prestazione dei servizi di messaggistica aziendale, né per quelli che utilizzano numerazione E.164, come previsto dalle attuali norme dell'ITU (cfr. Raccomandazione E.157), né per quelli che utilizzano identificatori alfanumerici.

L'Autorità ha previsto nello schema di regolamento posto a consultazione pubblica di dare piena attuazione a quanto previsto nella raccomandazione ITU E.164, nel rispetto della raccomandazione ITU-T E.157, attraverso l'attuazione di un blocco della messaggistica proveniente dall'estero avente identificatori alfanumerici da considerare irregolari nel traffico internazionale entrante nel nostro Paese e quindi non consegnabile ai nostri utenti finali.

L'Autorità, inoltre, concorda nuovamente con quanto auspicato da uno dei rispondenti ritenendo che in futuro l'uso dell'Alias possa essere regolato nei Paesi europei, ma ciò dovrà comunque avvenire attraverso una specifica modifica della raccomandazione E.157, introducendo i dovuti meccanismi di sicurezza, per evitare di ledere i diritti dei destinatari di non ricevere messaggistica che sia in violazione di norme internazionali (Raccomandazione ITU E.157) in accordo con l'art. 52, comma 1<sup>4</sup>, del

---

<sup>3</sup> L'articolo 56 del TFUE prescrive “*Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione*”.

<sup>4</sup> L'articolo 52, comma 1 del TFUE prescrive che “*Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui*”.

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di

TFUE. Si sottolinea, infatti, come la Raccomandazione ITU-T E.157 è stata appositamente rivista nel 2021 anche al fine di contrastare i fenomeni di CLI *spoofing*, che inganna il destinatario del messaggio con riferimento all'identificazione del soggetto mittente spesso al fine di effettuare frodi o furti di dati personali.

In conclusione, l'Autorità ritiene che le previsioni del Regolamento posto in consultazione non siano in contrasto con l'art. 56 del TFUE e riguardo alla richiesta di alcuni rispondenti di prevedere che i fornitori di servizi di messaggistica aziendale con autorizzazione generale rilasciata dal MIMIT possano contrattualizzare utenza operante solo in altri Paesi, anche dell'Unione europea, si deve evidenziare che questa ipotesi risulta contraria alle seguenti previsioni normative:

- 1) Codice delle comunicazioni elettroniche europeo, art. 11, comma 2 e art. 94, comma 1, in quanto l'Autorità e il MIMIT non hanno il potere di autorizzare soggetti a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica a utenza finale estera e di concedere diritti di uso di numerazione italiana (inclusa quella con codifica alfanumerica - Alias) a fornitori di servizi di comunicazione elettronica per farla utilizzare da utenti finali esteri;
- 2) Raccomandazione ITU-T E.157, in quanto:
  - a. prescrive che l'identificativo del chiamante per le comunicazioni internazionali e quindi anche per le comunicazioni dall'estero verso l'Italia sia una numerazione definita in accordo con la raccomandazione E.164 e, pertanto, non possa essere una stringa alfanumerica - Alias;
  - b. stabilisce che la definizione dell'identificativo da utilizzare in caso di comunicazioni tra diversi Paesi richieda la definizione di soluzioni condivise in sede internazionale e non è una definizione di identificativo che può essere decisa autonomamente e unilateralmente da una nazione, pertanto, l'Autorità non può autonomamente stabilire deroghe internazionali allo standard già definito internazionalmente E.164.

Sempre sul tema dell'ammissione dell'utenza aziendale estera, l'Autorità conferma, di conseguenza che i fornitori di servizi di messaggistica aziendale con autorizzazione generale del MIMIT non possano offrire a questi utenti esteri servizi di messaggistica aziendale con Alias, ma che gli stessi possano eventualmente in accordo con il TFUE avvalersi del diritto di stabilimento in Italia (divenendo quindi utenza italiana) ovvero avvalersi delle norme dell'ordinamento esistenti in tema di mandato di rappresentanza, fermo restando che il servizio non potrà mai essere reso dall'estero verso l'Italia e che dovrà essere offerto al rappresentante italiano che si assume conseguentemente tutte le responsabilità anche in relazione al contenuto delle comunicazioni in qualità di mittente.

L'Autorità concorda con quanto suggerito da un rispondente di introdurre l'obbligo di un domicilio elettronico tramite PEC, domicilio già obbligatorio per tutte le imprese

---

proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

nazionali, al fine di rafforzare la certezza dell'identificazione dell'utente finale aziendale, mentre ritiene non indispensabile disporre di partita IVA, ma bensì di codice fiscale e che si tratti di un soggetto giuridico e non di un consumatore.

Relativamente alla possibilità di prevedere l'introduzione di un congruo periodo transitorio per il passaggio dalla fase sperimentale al nuovo regime previsto dal nuovo regolamento, l'Autorità ritiene che vada attuata una netta discontinuità tra le registrazioni nell'attuale registro e quello nuovo. Pertanto, il nuovo regolamento si baserà su una nuova banca dati e occorrerà effettuare nuovamente le registrazioni nonché fornire i dati richiesti dalla nuova regolamentazione che dovrà essere rappresentata all'utente finale aziendale.

Relativamente alla richiesta di far valere le nuove norme solo per le registrazioni già effettuate si ricorda che attualmente è in atto una sperimentazione e che la stessa prevede all'art. 5, comma 3, che *“Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale informa i soggetti che utilizzano Alias della natura derogatoria e temporanea del presente provvedimento”*, concetto ribadito all'art. 7, comma 5, che recita *“In caso di necessità, a richiesta degli uffici dell'Autorità, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica attuano con immediatezza tutte le misure necessarie a cessare l'impiego di Alias associati a numeri di cui sono assegnatari”*. Considerato che le nuove norme non saranno più sperimentali, nessuna registrazione già effettuata può avere diritto di prelazione in quanto utilizzata nel vecchio regime di sperimentazione. Fermo restando che eventuali conflitti nella registrazione tra UM non sono di competenza di questa Autorità.

L'Autorità apprezza le manifestazioni di interesse mostrate dagli operatori rispondenti, sia con riferimento ai temi specifici dell'articolato, sia in relazione agli obiettivi generali del Regolamento proposto. Tra questi rileva l'auspicio di alcuni Operatori di poter partecipare a un servizio di messaggistica con Alias a regime possibilmente ispirato a principi condivisi anche con gli altri Paesi europei.

In linea con le azioni di regolamentazione e vigilanza costantemente messe in atto dall'Autorità, l'attenzione dovuta al trattamento dell'informazione del CLI è stata richiamata anche da parte di alcuni operatori che nell'ambito della Consultazione pubblica hanno invocato il rispetto delle previsioni del Piano nazionale di numerazione, con particolare riguardo all'art. 4, che vieta la manipolazione del CLI da parte degli operatori nazionali nelle comunicazioni sia vocali, sia messaggistiche.

## **2.a - Sull'art. 1 (Definizioni)**

Un soggetto rispondente riguardo alla distinzione tra Alias univoco e Alias non univoco e il contestuale periodo di latenza, ossia l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di un Alias univoco, ritiene che il valore dell'Alias e l'identificazione con il *brand* di un'azienda abbia un valore commerciale e pubblicitario tale che, nel caso di chiara identificazione con una azienda di valore nazionale o internazionale, non può essere utilizzato da altri soggetti. Ad esempio, alcuni

Alias chiaramente identificativi di alcune aziende potranno essere utilizzati esclusivamente da tali società e dunque anche se non presenti nel registro per scelta commerciale di non utilizzarli non dovrebbero comunque essere dati in uso a società terze. Un'analoga considerazione dovrebbe essere estesa alla latenza: nel caso in cui il *brand* di riferimento decida di non utilizzare più l'Alias a prescindere da un'eventuale latenza, lo stesso non dovrebbe comunque essere utilizzato da un'altra società. Quindi l'Alias univoco non deve essere inteso come un diritto all'utilizzo da parte del primo soggetto che lo richiede ma deve unicamente seguire un principio di tutela del brand di riferimento e delle norme vigenti relative ai marchi. Per analoghe considerazioni, non dovrebbero essere introdotte logiche FIFO nella richiesta di assegnazione di un Alias per evitare l'avvio di contenziosi tra azienda e operatori. Partendo dal medesimo principio, in merito alla sotto-assegnazione il rispondente ritiene che solo l'azienda titolare del *brand* che viene indicato nell'Alias, anche qualora non abbia direttamente sottoscritto un contratto con un operatore per la fornitura del servizio di messaggistica aziendale con Alias, possa indicare un soggetto terzo, ossia un altro UM autorizzato al suo utilizzo. Il soggetto ritiene opportuno che Agcom effettui delle verifiche preventive prima di autorizzare la registrazione di un Alias, univoco o generico, sia per verificare se già presente nel Registro o in fase di registrazione sia per verificarne la legittimità. Inoltre, per garantire un corretto utilizzo degli Alias, in coerenza con le nuove proposte di disposizioni normative, sarebbe auspicabile una bonifica massiva del DB per poi procedere con nuove sottoscrizioni che rispondano ai maggiori principi di garanzia e tutela previsti a favore sia degli UM che degli UD.

Un altro soggetto rispondente evidenzia che l'introduzione della definizione di Alias Univoco pone dei problemi applicativi attinenti alla possibilità di gestione ed utilizzo di Alias in favore di più UM (*Utente finale Mittente originante la messaggistica aziendale con Alias*) aventi pari diritti e titolarità di marchi simili, similari o addirittura identici, come tali leciti e pertanto utilizzabili nelle relative commercializzazioni quale avviamento aziendale. L'imposizione di una sola medesima e/o simile denominazione nel marchio, *brand*, denominazione o ditta determina di fatto una corsa all'accaparramento dei marchi con relativa generazione del discutibile fenomeno del "*first come first served*" opponibile anche tra gestori del servizio, con conseguente rischio di confusione e incertezza nell'esercizio dell'attività dei FS nella promozione del servizio Alias.

Un altro soggetto rispondente non condivide la proposta di introdurre il cd. "Alias Univoco" attribuibile ad un solo UM, in quanto la possibilità di registrare un Alias dichiarandone la univocità non pare compatibile con la più articolata disciplina normativa sui segni distintivi. In particolare, vista la maggiore complessità del sistema di tutela dei segni distintivi, abilitare un Alias Univoco per un UM che ne diverrebbe per questa via l'unico legittimo utilizzatore, potrebbe ledere i diritti di terzi che dovrebbero anch'essi poterlo usare perché conforme ai propri segni distintivi (es. tutelato in un diverso ambito territoriale, in un diverso ambito merceologico o semplicemente per la presenza di elementi distintivi non evidenziabili nel Alias). Inoltre, anche a voler ipotizzare l'ammissibilità di introdurre un diritto d'uso esclusivo dell'Alias "univoco" su base *first come first served*, vista la preclusione d'uso che tale registrazione comporta per altri potenziali aventi diritto, il soggetto precisa che sarebbe necessario che il Regolamento

chiarisse in presenza di quali criteri si può registrare l'”Alias Univoco” (es. senza discriminare tra settori merceologici), prevedere inoltre una verifica da parte di chi gestisce il Registro dei presupposti di registrazione e di gestire il contenzioso, anche verosimilmente d’urgenza, che ne deriverebbe. Il soggetto osserva anche che l’eventuale introduzione dell’Alias univoco introdurrebbe una notevole complessità aggiuntiva con riferimento alla gestione degli Alias già registrati, in quanto dovrebbero essere nuovamente registrati per specificare se univoci o meno, con il rischio che taluni rimangano esclusi per effetto della univocità ottenuta da altri. In conclusione, ritiene che se anche fosse ammissibile - ed AGCOM avesse effettivamente i poteri e le competenze necessari – i costi di implementazione dell’Alias Univoco sarebbero palesemente sproporzionati rispetto ai non chiari benefici e elevata sarebbe la contenziosità che lo stesso genererebbe. Il soggetto chiede quindi di conservare le regole sulla formazione degli Alias di cui alla sperimentazione, che rappresentano un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze perseguite dalla disciplina sull’uso degli Alias e i principi della disciplina normativa dei segni distintivi, concludendo con la richiesta di espungere dallo schema di Regolamento le definizioni di Alias Univoco e Alias non univoco di cui all’art. 1, lettere e) ed f).

## **2.b - Valutazioni dell’Autorità sull’art. 1**

L’Autorità, pur condividendo le due preoccupazioni evidenziate in consultazione (di possibile corsa all’accaparramento di Alias e di rispetto delle disposizioni di legge sulla registrazione dei marchi), ritiene di mantenere una distinzione regolamentare tra Alias univoci e non univoci. In particolare, l’Autorità conferma l’intendimento prioritario di tutelare, mediante lo strumento regolamentare dell’univocità degli Alias, l’utenza finale dal rischio di ricevere SMS con contraffazione di Alias risultanti come provenienti da mittenti istituzionali o fornitori di servizi pubblici, quali Enti della Pubblica Amministrazione, o istituti finanziari, o i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica o i fornitori di utenze. In questo senso, l’Autorità giudica, altresì, inappropriato consentire, come richiesto da un rispondente, un maggior numero di registrazioni a scapito della sicurezza dell’utenza finale che riceve la messaggistica aziendale.

L’introduzione degli Alias univoci per le suddette attività permetterà di valutare anche l’introduzione nella realizzazione del nuovo Registro alias di ulteriori controlli per la sicurezza, non solo per verificare nel caso di registrazione di Alias univoci la presenza di nel registro dello stesso Alias, ma anche per effettuare controlli statistici di monitoraggio a maggior tutela della sicurezza dell’utenza finale, come ad esempio il numero di tentativi di registrazione di un Alias (che potranno essere valutati successivamente in sede di vigilanza da parte dell’Autorità). Si potrà valutare anche di introdurre controlli sugli Alias non univoci, che consentano di individuare più agevolmente la presenza di Alias generici, valutando ad esempio il numero di registrazioni o tentativi di registrazione da UM diversi.



I poteri dell'Autorità di regolare le risorse di numerazione derivano dalla legge istitutiva e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Si ricorda che, ai sensi del Piano di numerazione nazionale, la regola base è che l'identificativo dell'originazione di MAA e una numerazione E.164. La sperimentazione è stata avviata sulla base dei citati poteri dell'Autorità e ha mostrato che il solo utilizzo di Alias non univoci ha comportato notevoli problemi a discapito della cittadinanza, come più volte evidenziato da Società ed Enti, anche finanziari.

Pertanto, l'Autorità ritiene che continuare come proposto da uno dei rispondenti con le regole della sperimentazione non sia né opportuno né attuabile e che, diversamente, sia necessario introdurre misure idonee che mirino a tutelare i diritti dei cittadini. L'Autorità ritiene, altresì, che in assenza di correttivi all'attuale quadro regolamentare necessari per superare le oggettive criticità emerse nella fase di sperimentazione, quali, appunto, l'introduzione del blocco dall'estero e dell'Alias univoco per le sopraccitate attività, sarebbe comunque necessario terminare la fase di sperimentazione e applicare la regolamentazione vigente anche in altri Stati Membri dell'UE. In altri termini, l'uso della numerazione dovrebbe essere consentito esclusivamente ai sensi della raccomandazione ITU-T E.164 e, conseguentemente, stabilendo altresì il divieto di far uso di identificati alfanumerici (Alias).

L'Autorità ritiene, inoltre, problematica la proposta prospettata da un rispondente di attuare una procedura di pre-analisi degli Alias candidati alla registrazione per verificarne un'eventuale collisione con i nomi di aziende notorie ma non registrate nel Registro degli Alias. Infatti, la compilazione di un'eventuale lista di verifica implicherebbe la disponibilità di un criterio oggettivo per l'eleggibilità di un nome a farne parte, la cui identificazione appare a priori problematica. Pertanto, si conferma che l'obbligo di verifica sull'idoneità dell'uso di ciascun Alias da parte dell'UM spetti al fornitore di servizi di MAA.

Il sistema di registrazione degli Alias univoci si baserà su due principi fondamentali ritenuti opportuni per il più efficiente funzionamento del registro anche in analogia con quanto avviene per la registrazione dei nomi a dominio:

1. ***First come, first served*** (criterio di priorità cronologica), l'assegnazione dell'Alias avviene esclusivamente in base alla priorità cronologica della richiesta.
2. ***Principio di univocità degli Alias univoci*** (non possono esistere due ALIAS univoci uguali), una volta assegnato un Alias, nessun altro potrà usufruirne.

Atteso che in fase di registrazione l'Autorità non compie alcuna verifica sulla confondibilità dell'Alias con marchi o segni distintivi d'impresa, un qualunque UM potrebbe registrare, sotto la responsabilità del FS, come Alias anche un marchio o altro segno distintivo altrui. L'eventuale verifica si impone quando l'Alias registrato possa confondere l'utenza su chi sia il reale mittente della messaggistica aziendale inviata. Pertanto, in caso sorga "conflitto" tra aziende che intendono registrare lo stesso Alias univoco, ovvero tra Alias univoco o non univoco e marchi distintivi aziendali, ci si dovrà rivolgere all'autorità giudiziaria competente, che terrà anche conto dell'applicazione della disciplina vigente in tema di marchi.

### 3.a - Sull'art. 2 (Ambito di applicazione e principi generali)

Riguardo al **comma 2** (“*Alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A, art. 6, è aggiunto il seguente comma: “I servizi di messaggistica sono forniti utilizzando come CLI esclusivamente numerazione E.164 utilizzando la codifica decimale nel rispetto e con le eccezioni di cui alla delibera n. xx/22/CIR”, che integra il Piano di numerazione*”), un soggetto rispondente suggerisce di operare un espresso riferimento, a fini di chiarezza, all’alternatività tra l’utilizzo come CLI della numerazione E.164 o di un Alias, modificando di conseguenza la formulazione del comma 2 come segue: “*Alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A, art. 6, è aggiunto il seguente comma: “I servizi di messaggistica sono forniti utilizzando come CLI esclusivamente (i) una numerazione E.164 utilizzando la codifica decimale nel rispetto, e con le eccezioni oppure (ii) un Alias nel rispetto di quanto previsto di cui dalla delibera n. xx/22/CIR”, che integra il Piano di numerazione*”.

Riguardo al **comma 3** (“*Un soggetto che fornisce o trasporta servizi di messaggistica, anche aziendale, senza essere iscritto nel Registro, utilizza per il CLI esclusivamente codifica decimale in accordo con il Piano di numerazione*”), un soggetto rispondente giudica che un fornitore di transito e un fornitore di consegna che si limitano a trasportare la MA non dovrebbero essere gravati da tale obbligo, e che della conformità del CLI alle regole del PNN deve rispondere unicamente il fornitore del servizio. Come stabilito dall’art. 6 comma 3 del PNN, gli altri soggetti coinvolti nella trasmissione della MA, quali fornitori di transito o di consegna, devono avere unicamente l’obbligo di non modificare il CLI ricevuto e di trasportarlo senza modifiche. Il soggetto ritiene che tale regola generale non vada intaccata, non potendo e non dovendo competere al FT e al FC alcun ruolo di vigilanza e ribadisce che essi non devono avere né il compito né il potere di bloccare una comunicazione in relazione al suo CLI, e la responsabilità della violazione regolamentare derivante dalla violazione delle regole sull’uso del CLI, sia esso numerico o alfanumerico, deve rimanere in capo al fornitore del servizio e al mittente della comunicazione. Dubita pertanto della stessa utilità di obbligare FT e FC all’iscrizione nel Registro Alias per poter fornire un servizio di trasporto con codifica non decimale. In conclusione, il soggetto chiede di modificare l’art. 2 comma 3 e stabilire che “L’utilizzo di Alias come CLI alle condizioni del Regolamento è consentito ai soli fornitori di servizi di messaggistica aziendale iscritti nel Registro”.

Un altro soggetto rispondente suggerisce ai fini di una maggiore leggibilità di integrare il comma specificando che: “*A tale soggetto è fatto divieto di consegnare messaggi con alias ai soggetti con cui è interconnesso*”.

Riguardo al **comma 4** (“*Non è consentito associare Alias a SIM. Pertanto, l’Alias non può sostituire un numero E.164 associato ad una SIM, ovvero l’Alias non può essere utilizzato come CLI per la messaggistica originata da o riconducibile a un terminale avente una SIM*”), un soggetto rispondente suggerisce che andrebbe specificato che il comma si riferisce a SIM associate a clientela mobile e non a SIM “tecniche” presenti in dispositivi, come ad es. nel caso di servizi FWA o analoghi; in tal modo si consentono

modalità tecniche anche *wireless* di accesso degli UM alle reti mobili (FS) per il trasporto del SMS con alias. Ad es. sarebbe consentita l'eventualità che un UM si possa attestare alla piattaforma del FS anche tramite connessione mobile o FWA, dato che in entrambi casi si utilizzano dispositivi con SIM per il mero trasporto dell'SMS tra FS e UM.

Riguardo al **comma 5** (*“L’invio di Alias come CLI è ammesso esclusivamente per i servizi di messaggistica per i quali non è previsto che i destinatari formulino una risposta, anche detti Application to Person (A2P)”*), due soggetti rispondenti osservano che la previsione dell’invio di Alias come CLI esclusivamente per i servizi di messaggistica per i quali non è previsto che i destinatari formulino una risposta, anche detti *Application to Person (A2P)*, sebbene sia senz’altro valida per quanto concerne le attuali funzionalità connesse all’invio degli SMS con Alias, potrebbe non rappresentare correttamente la reale natura dei servizi citati. In particolare, fanno notare che l’invio di SMS provenienti da una applicazione e destinati ad una persona fisica (con CLI diverso da un Alias), come quelli che veicolano anche le Società, consentono la possibilità per gli UD di rispondere al messaggio, così come nel caso di campagne informative che consentano ai clienti di un determinato UM di chiedere di essere contattati rispondendo all’SMS ricevuto (e.g. mediante riscontro al messaggio con la dicitura “Chiamami”). I due soggetti suggeriscono di fare riferimento, piuttosto che alla possibilità di inviare MAA esclusivamente nel caso di servizi A2P, all’impossibilità di inviare tale messaggistica nel caso di comunicazioni Person to Person (P2P).

Un altro soggetto rispondente non condivide l’attuale formulazione del comma 5 e chiede di non usare la categoria di *“Application to person”*. Inoltre, poiché l’Alias è ammesso solo lungo la direttrice dall’utenza di messaggistica aziendale al UD (in pratica solo per il traffico in terminazione su rete mobile, cd. SM MT), il soggetto troverebbe utile chiarire che l’UD non potrà rispondere al messaggio inviando un SMS all’Alias dell’UM, ma non è invece necessario e ragionevole escludere che i messaggi con Alias possano richiedere e/o ricevere una risposta del UD per altra via. Pertanto, propone di riformulare il comma 5 come segue: *“L’invio di Alias come CLI è ammesso esclusivamente per i servizi di messaggistica lungo la direttrice dall’utenza di messaggistica aziendale alle utenze finali destinatarie di tale messaggistica, e non anche per l’invio di messaggi lungo la direttrice opposta, ossia verso l’utenza di messaggistica aziendale. Non sarà pertanto possibile agli UD rispondere al messaggio con l’invio di un messaggio indirizzato al Alias usato da UM”*.

Un altro soggetto rispondente propone di specificare che il destinatario può formulare una risposta utilizzando una numerazione associata all’alias, qualora previsto dallo specifico servizio di messaggistica, come ad esempio nei servizi di bigliettazione elettronica, in cui c’è uno scambio di informazioni tra l’Applicativo ed il terminale del UD.

Riguardo al **comma 6** (*“Un Alias può essere utilizzato in sostituzione di una numerazione E.164 con codice: 0, 3, 40, 43, 5, 800 o 803, nonché, limitatamente alla fornitura di servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici, con codice 48. I servizi di MAA sono offerti nel rispetto di tutte le norme relative alle numerazioni che sostituiscono”*), un soggetto

rispondente osserva che sarebbe utile precisare che i numeri a codice 5 sono più esattamente i “55”. Il soggetto si oppone alla previsione di estendere l’utilizzo degli Alias alla fornitura di servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici con codice 48, in quanto a giudizio del rispondente la messaggistica con Alias dovrebbe rimanere riservata ai servizi non a sovrapprezzo, visto che l’intera disciplina degli Alias è tesa a proteggere gli UD da potenziali frodi, e che introdurre tale eccezione rispetto al generale divieto di MAA a sovrapprezzo esporrebbe ad un elevato rischio di frodi tanto il soggetto individuato dall’Alias, quanto l’UD che deve pagare il biglietto e/o il pedaggio. Il soggetto chiede pertanto l’eliminazione di tale previsione del comma 6.

Un altro soggetto rispondente sostiene che l’uso dell’alias associato al codice 48 dovrebbe essere consentito per il pagamento di tutti i servizi di *mobile ticketing* che ottengono autorizzazione da parte del MISE; oltre ai citati trasporto pubblico, parcheggi e pedaggi pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cita i servizi di intrattenimento (cinema, musei, zoo, etc.) e per la *sharing mobility* (*bike sharing*, monopattini, etc.).

Riguardo al **comma 9** (“*I fornitori di servizi mobili, anche senza propria rete, sono FC*”), un soggetto rispondente osserva che ormai i fornitori di servizi mobili senza una rete propria, in qualità di operatori *MVNO Full* sono in grado di gestire in autonomia il proprio traffico e avere un proprio SMS-C Gateway e dunque possono ricoprire tutti gli scenari descritti (FS, FSESS, FC) e non solo l’ultimo.

Un altro soggetto rispondente sostiene che una tale netta formulazione appare ambigua laddove sembra lasciar intendere che gli operatori fornitori di servizi mobili, anche virtuali, non possano assumere il ruolo di FS nella filiera dei servizi di messaggistica aziendale. Il soggetto chiede pertanto che il punto sia riformulato chiarendo che i fornitori di servizi mobili, anche senza propria rete, sono FC, ferma restando la possibilità di ricoprire altri ruoli secondo quanto previsto dal Regolamento.

Un altro soggetto rispondente osserva che un fornitore di servizi mobili può assumere diversi ruoli oltre a quello di FC, potendo essere infatti anche un FS, FSESS ed un FT; pertanto, il testo andrebbe riformulato scrivendo ad esempio che “*I fornitori di servizi mobili, anche senza propria rete, sono almeno FC*”.

Riguardo al combinato disposto **comma 3** (“*Un soggetto che fornisce o trasporta servizi di messaggistica, anche aziendale, senza essere iscritto nel Registro, utilizza per il CLI esclusivamente codifica decimale in accordo con il Piano di numerazione*”), **comma 7** (“*È vietato l’uso di Alias nella messaggistica senza la preventiva registrazione dell’Alias stesso nel Registro*”), e **comma 8** (“*Esclusivamente FS e FSESS possono registrare Alias nel Registro*”), un soggetto rispondente dichiara di essere totalmente favorevole a tale impostazione che prevede l’introduzione di una *white list*. Al contempo ritiene, anche sulla base di esperienze in altri Paesi, in particolare dal Regno Unito, che una suddivisione per macro-segmenti di mercato che costituiscono l’insieme dei servizi SMS A2P potrebbe ulteriormente contribuire alla strutturazione di efficaci verifiche che tengano conto delle peculiarità dei vari segmenti, in particolare quelli particolarmente a rischio, come quello bancario. A tal riguardo, il soggetto propone una soluzione tecnica

per introdurre la *white list* degli Alias appartenenti a un settore specifico basata su una verifica incrociata tra uno specifico Alias registrato presso il Registro e l'origine del messaggio, ossia l'SMS-C da cui è stato generato per arrivare alla rete del FC. Quest'ultimo potrebbe effettuare tale verifica, avendo a disposizione entrambi gli elementi (Alias e il *Global Title* del SMSC di provenienza) e in funzione dell'esito potrebbe approvare la consegna dell'SMS (corrispondenza tra l'Alias e SMSC), oppure scartarlo (SMS con un determinato Alias da un SMS-C diverso da quello del FS a cui l'UM ha affidato la trasmissione dei messaggi).

Riguardo al **comma 6** (*“Un Alias può essere utilizzato in sostituzione di una numerazione E.164 con codice: 0, 3, 40, 43, 5, 800 o 803, nonché, limitatamente alla fornitura di servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici, con codice 48. I servizi di MAA sono offerti nel rispetto di tutte le norme relative alle numerazioni che sostituiscono”*), un soggetto rispondente richiede all'Autorità di modificare tale previsione

estendendo anche ai *“servizi bancari”* la possibilità di utilizzare gli Alias anche in sostituzione di numerazioni con codice in decade 48, attualmente prevista solo per il *mobile ticketing – i.e. “servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici”*. A giudizio del soggetto, tale modifica appare opportuna e funzionale ad assicurare la possibilità che tutti i servizi bancari, anche quelli che prevedono il pagamento di un costo per l'utente che riceve l'SMS sulla base di specifici accordi con il proprio istituto di credito, possano essere veicolati mediante utilizzo dell'Alias consentendo così agli UD una tempestiva e sicura identificazione dell'UM in una fattispecie, come quella in discussione, in cui le comunicazioni veicolate sono particolarmente rilevanti. Peraltro, afferma il rispondente, tale estensione sarebbe del tutto in linea con la qualificazione del servizio come di *“pubblica utilità”* secondo quanto espressamente stabilito dall'Autorità con la delibera 10/21/CONS in materia di misure di blocco all'attivazione dei servizi a sovrapprezzo (c.d. VAS).

### **3.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 2**

L'Autorità accoglie la richiesta di rendere più esplicito il comma 2 e lo modifica come segue: *“I servizi di messaggistica sono forniti utilizzando come CLI numerazioni E.164. Eccezioni a questa norma, cioè l'utilizzo di codifica non decimale, sono consentite solo nel rispetto della delibera n. xx/22/CIR”*.

Riguardo alle osservazioni relative al **comma 3**, l'Autorità nel confermare l'obbligo in capo ai fornitori di transito o di consegna di non modificare il CLI ricevuto non concorda, tuttavia, sulla deduzione che da ciò discenda che in tali ruoli gli operatori non debbano avere né il compito né il dovere di bloccare una comunicazione in relazione al CLI. Infatti, un operatore nazionale a cui un soggetto non autorizzato in Italia (es. operatore estero) interconnesso offrì il transito, o chiedesse la consegna, di un SMS con Alias non dovrebbe consentire l'ingresso di quest'ultimo, in quanto recante un CLI



non conforme al formato di cui alla Racc. ITU-T E.164, come previsto dalla Racc. ITU-T E.157 richiamata al punto 1.b. Si osserva che tale misura prescinde dallo schema di *interworking* tra operatori.

Tutti i soggetti, indipendentemente dai ruoli svolti, che ricevono messaggistica dall'estero devono effettuare il blocco della messaggistica che abbia un CLI in formato non numerico, con le eccezioni dovute al roaming internazionale e più precisamente, non è previsto il blocco per la messaggistica originata in Italia e diretta a SIM italiane (cioè SIM con IMSI avente MCC assegnato all'Italia) in roaming internazionale all'estero e per la messaggistica originata all'estero e diretta a SIM estere (cioè SIM con IMSI avente MCC non assegnato all'Italia) in roaming internazionale in Italia o eventuali ulteriori eccezioni che saranno descritte nei manuali operativi.

Relativamente alla perplessità sull'obbligo di registrazione al Registro Alias prevista per i soggetti che svolgono i ruoli di FT e/o FC al fine di poter fornire un servizio di trasporto con codifica non decimale, l'Autorità ritiene di non confermare tale obbligo e, eventualmente, costituire le relative liste come descritto alla sezione 5b.

Riguardo al tema essenzialmente definitorio di cosa debba intendersi per messaggio A2P, l'Autorità concorda che tale tipo di messaggistica evidentemente non preclude all'utente destinatario la possibilità di replicare all'SMS ricevuto in senso assoluto. Infatti, allo stato attuale degli standard non è possibile inviare un SMS di risposta al mittente utilizzando come suo indirizzo l'Alias ricevuto. Altrettanto la risposta non deve condurre ad inviare SMS a numerazioni che determinano un aggravio per l'utente finale.

Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 6**, l'Autorità conferma di associare la messaggistica con Alias sola numerazione per servizi non a sovrapprezzo, visto che la disciplina degli Alias è tesa anche a proteggere gli UD da potenziali frodi; per tale ragione ritiene di limitare le eccezioni all'unica fattispecie dei servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici con codice 48, in continuità con la regolamentazione corrente.

L'Autorità non accoglie la richiesta di estensione dell'uso dell'Alias anche ai "servizi bancari" nel caso di SMS a pagamento in sostituzione di numerazioni con codice in decade 48, in quanto ritiene che le motivazioni addotte dal richiedente non siano comparabili con le argomentazioni di cui alla delibera n. 50/14/CIR che hanno condotto alla deroga concessa nel caso del *mobile ticketing*. Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 9**, l'Autorità ribadisce che un medesimo soggetto può svolgere più di un ruolo simultaneamente; pertanto, nello specifico, la previsione del comma non esclude che i FC, possano svolgere funzioni anche di FT e/o FS.

Riguardo alle osservazioni di un operatore in relazione al combinato disposto dei **commi 3, 7, 8**, l'Autorità osserva che il modello MEF ha trovato applicazione in UK senza tuttavia essere stato adottato al livello regolamentare (da parte di Ofcom); pertanto, un eventuale tentativo di replicazione in Italia sotto l'egida dell'Autorità costituirebbe non solo una soluzione non sperimentata, ma principalmente una soluzione per un ristretto insieme di UM, mentre quanto sperimentato in Italia ha trovato gradimento da parte di molte attività pubbliche e private. Pertanto, il restringimento proposto appare

estremamente limitativo rispetto a quanto svolto sinora in fase di sperimentazione. Inoltre, sul piano dell'efficacia delle misure tecniche a tale riguardo richiamate dal soggetto rispondente, basate su una verifica incrociata, a cura del FC, sia dell'iscrizione in una *White list* di ciascun Alias ricevuto, sia della corrispondenza con l'origine legittima del messaggio, ossia la *Global Title* dell'SMSC da cui l'SMS è stato generato (anche questa inserita nella *White list*), si osserva che l'informazione della *Global Title* dell'SMSC è essa stessa oggetto della pratica di *spoofing*, essendo tale indirizzo rintracciabile presso elenchi pubblici specifici (documenti IR.21), così come anche rilevabile mediante operazioni di *scanning* della rete, mirate in particolare alla scoperta degli SMSC "aperti", come ben evidenziato dagli stessi Organi internazionali GSMA e 3GPP (cfr. standard IR.70, IR.71, IR.82). A tali considerazioni, puramente valutative dei livelli di sicurezza delle informazioni, dovrebbe poi aggiungersi qualche riflessione sull'opportunità di rendere pubblica l'associazione Alias- GT degli SMSC, con particolare riguardo al rischio di facilitare la ricostruzione dell'associazione Alias- FS da parte dei soggetti abilitati all'accesso alla *White list*, in contrasto con la necessità di tutelare la riservatezza di tali informazioni a garanzia dei principi di concorrenza del mercato. Pertanto, l'Autorità ritiene non sufficientemente valide sul piano della sicurezza delle comunicazioni elettroniche, ma anche della tutela delle dinamiche concorrenziali, le misure basate sull'utilizzo semplicemente delle *Global Title*, riconoscendo nel contempo che un livello di sicurezza soddisfacente potrebbe essere raggiunto complementando tali tecniche con ulteriori misure di sicurezza, basate su verifiche incrociate bidirezionali (*handshaking*) tra i due soggetti impegnati in una transazione. D'altra parte, ciò si tradurrebbe in un provvedimento che si aggiungerebbe all'impegno economico conseguente all'istituzione di misure di blocco in tempo reale, tenuto conto anche che l'articolazione di un meccanismo come quello a cui si è accennato implicherebbe una modifica di processo degli attuali protocolli di segnalazione SS7.

#### **4.a - Sull'art. 3 (Definizione dei ruoli nella fornitura del servizio di messaggistica aziendale)**

Riguardo al **comma 2** ("L'UM invia la messaggistica con Alias per il tramite di FS con cui ha un contratto di fornitura del servizio di MAA") e al **comma 3** ("Il FS svolge il compito di dare in uso Alias all'UM e, su richiesta dello stesso, dopo preventiva relativa registrazione nel Registro istituito dall'AGCOM, di inviare MAA all'UD. A tal fine, il FS consegna tale messaggistica a un FC, eventualmente per il tramite di uno o più FT") un soggetto rispondente osserva che dallo schema di provvedimento emerge che solo soggetti autorizzati in Italia possono partecipare alla creazione, invio, trasmissione e consegna dell'Alias, anche per garantire l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica. Anche se concorda pienamente con l'impostazione di AGCOM che prevede, di fatto, una chiusura del traffico estero con ALIAS, che come noto, rappresenta la principale direttrice di origine delle frodi perché è difficilmente ricostruibile la catena di responsabilità e risalire all'effettivo mittente, il soggetto osserva tuttavia che una soluzione chiusa, circoscritta al solo ambito nazionale, può creare delle criticità, con

particolare riferimento alle seguenti casistiche, che non sarebbero ricomprese nello scenario descritto negli Artt. 2 e 3 del nuovo Regolamento: i clienti si possono trovare nei seguenti stati: 1) cliente estero in roaming in Italia; 2) cliente italiano con un contratto sottoscritto con una società estera, ad esempio un cliente italiano con un conto corrente presso una banca estera (si pensi in particolare ai c.d. transfrontalieri). Infatti, dato che in ogni Paese la gestione degli SMS con Alias presenta caratteristiche uniche e diverse tra loro, non si può escludere che una banca estera decida di inviare ai propri clienti informazioni rilevanti, relative a pagamenti e versamenti, tramite Alias a clienti mobili italiani. Se un operatore di transito può inoltrare l'SMS solo se consegnato da un soggetto iscritto al Registro che ha contrattualizzato l'Alias con l'azienda mittente, significa che gli SMS indicati dovrebbero essere bloccati al transito e dunque non consegnati al cliente finale presente in Italia con contratti esteri o a clienti in *roaming*. Pur condividendo la necessità di bloccare i fenomeni fraudolenti, il soggetto rispondente propone di bloccare il traffico entrante con ALIAS dall'estero e quindi consentirne l'origine solo in Italia, ma di valutare un percorso condiviso con gli altri paesi europei per definire una regolamentazione univoca che consenta di uniformare la legislazione sul tema nei differenti Paesi.

Riguardo al **comma 4** (*“Il FT svolge il compito di rilanciare la messaggistica nella catena impiantistica dal FS al FC. Il FT riceve MAA da un FS o da un altro FT e la rilancia, senza modifiche, al FC o ad altro FT”*) e al **comma 5** (*“Il FC svolge il compito di consegnare la messaggistica, ricevuta dal FS, eventualmente per il tramite di uno o più FT, all'UD”*), un soggetto rispondente ritiene che la proposta di regolamento abbia in questa parte il pregio di evidenziare la possibilità di utilizzare operatori di transito nella messaggistica aziendale proprio come da sempre avviene nella telefonia. Infatti, sebbene la liceità del transito sul piano regolamentare possa apparire scontata, sul mercato è osservata la tendenza degli FC a vietare il transito, per ragioni di natura strettamente economica, piuttosto che per le ragioni di tutela degli UD fatte proprie dal Regolamento Alias; infatti, il divieto di transito può rivelarsi uno strumento che consente agli FC di conservare il pieno controllo sul prezzo del servizio di terminazione degli SMS sulla propria rete al fine di massimizzare i profitti e ridurre la concorrenza. Pertanto, il soggetto auspica che AGCOM abbia cura, nel disporre obblighi e poteri in capo a FT e FC per la MAA, di tenere in debito conto anche il rischio che la disciplina degli Alias venga strumentalizzata per fini che non le sono propri e conclude con la richiesta di ridimensionare drasticamente gli obblighi proposti.

Un altro soggetto rispondente osserva che il comma, così come formulato, potrebbe non evidenziare sufficientemente l'obbligo che ha FT di bloccare la messaggistica con alias (MAA) proveniente da FS o FT non registrati al registro degli alias. Il comma andrebbe quindi integrato con una previsione in tal senso.

Riguardo al **comma 8** (*“Sono rese pubbliche le liste dei soggetti che svolgono i seguenti ruoli: a) FS, escludendo tra questi quelli che svolgono il ruolo di FSESS; b) FSESS”*) un soggetto rispondente concorda pienamente con l'intento dell'Autorità di offrire una nuova definizione dei singoli ruoli dei soggetti che compongono la filiera dei servizi di messaggistica aziendale che utilizzino gli Alias, in particolare in quanto tale impostazione costituisce un elemento fondamentale per garantire una adeguata

ripartizione delle responsabilità connesse alle verifiche funzionali al corretto sviluppo del mercato. A tal riguardo, il soggetto accoglie con significativo favore anche la proposta di AGCom di rendere pubbliche le liste dei fornitori in quanto tale impostazione consente senz'altro un incremento delle effettive possibilità di pubblico monitoraggio dell'origine del traffico. Il soggetto ritiene inoltre che tale misura potrebbe essere estesa anche al novero dei soggetti che si qualificano, e siano conseguentemente inseriti all'interno del Registro, come FT e FC.

Un altro soggetto rispondente ritiene che da una parte, specificare che può sussistere il caso del FSESS è utile a chiarire i possibili ruoli, dall'altra prevedere elenchi separati per FSESS e FS appare superfluo e potenzialmente foriero di confusione, poiché un FS può avere come UM sia terzi sia sé stesso e dunque i due elenchi sarebbero sovrapponibili. Inoltre, osserva che l'Autorità spiega di voler così consentire agli utenti di “*conoscere l'elenco dei FS che offrono il servizio a soggetti terzi*”, ma non se ne comprende l'utilità, tanto più che l'identità del FS di uno specifico UM è informazione commerciale riservata, e tale deve restare a livello di informazioni estraibili dal Registro, tanto per gli UD quanto per gli altri FS e FC, i quali ultimi altrimenti potrebbero farne un uso distorto e anti-competitivo. Il soggetto propone di chiarire nel Regolamento che l'informazione sullo specifico FS di un UM non dovrebbe essere consultabile né dal UD, né da altri FS, FT e FC, in quanto informazione commerciale riservata (e suscettibili di usi anti-competitivi).

Riguardo al **comma 9** (“*Sono rese disponibili ai soggetti iscritti nel Registro le liste dei soggetti che operano in qualità di FS, FSESS, FT e FC*”), un soggetto rispondente suggerisce che andrebbe valutata da parte dell'Autorità anche la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità della lista degli FT ed FC, in modo da averla sempre disponibile da parte degli UD e dei soggetti autorizzati.

#### **4.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 3**

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 2**, l'Autorità concorda con l'osservazione del rispondente che rileva che il blocco totale da e verso l'estero può creare delle criticità e potrebbe non essere proporzionato, con particolare riferimento a specifiche scenari di comunicazioni relative al roaming internazionale. Pertanto, nelle more di eventuali accordi internazionali che consentano l'uso di codifica non decimale anche a livello internazionale, l'Autorità ritiene ragionevole prevedere eccezioni specifiche all'applicazione dei principi espressi dalla Raccomandazione ITU-T E.157 e, di conseguenza, non prevedere che in rete venga effettuato il blocco per alcune fattispecie e, in particolare, per gli SMS destinati a utenza finale in roaming internazionale sia nel caso di SIM estere in *roaming* in Italia, sia nel caso di SIM italiane in *roaming* all'estero, fermo restando che gli SMS debbano essere stati originati nel rispetto delle norme. Diverso appare il caso in cui un utente con SIM italiana a cui una società estera volesse inviare la propria messaggistica. In quest'ultimo caso, come riportato nella sezione 1.b, l'Autorità ritiene che soggetti esteri che hanno interessi internazionali, anche in Italia, per

inviare messaggistica aziendale a utenza italiana possono, come descritto in 1.b, utilizzare le forme già previste dalle norme vigenti.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 4**, e, in particolare, in relazione alla preoccupazione manifestata da un rispondente sul rischio che il divieto di transito possa tramutarsi in uno strumento nella disponibilità dei FC per esercitare un controllo sul prezzo del servizio di terminazione degli SMS sulla propria rete e costituire una barriera alla concorrenza l'Autorità riscontra che già esistono norme al riguardo nel Codice e, pertanto, non ritiene necessario specificare ulteriormente.

Inoltre, relativamente alla richiesta di chiarire quali ruoli hanno l'obbligo di bloccare la messaggistica con alias (MAA), a chiarimento l'Autorità modifica l'art. 3 aggiungendo un comma che recita "10. Tutti soggetti che ricevono MAA, indipendentemente dal formato utilizzato, da soggetti non aventi la necessaria autorizzazione generale acquisita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy devono bloccare la MAA proveniente da quest'ultimi soggetti". A ulteriore chiarimento, tale concetto è successivamente declinato anche negli obblighi nei singoli ruoli e specificatamente per il FS nell'obbligo di avere come utenti solo soggetti presenti sul territorio italiano, per il FT e FC nell'obbligo di bloccare messaggistica.

Riguardo ai commi 8 e 9, due rispondenti ritengono che la lista degli FC e FT non solo dovrebbe essere resa disponibile per tutti i soggetti interessati iscritti al registro ma dovrebbe essere pubblica. L'Autorità avendo tolto l'obbligo di registrazione nel Registro degli FC e FT, non è nelle condizioni di pubblicare tali liste. A fronte di un eventuale successiva costituzione delle liste, le stesse potranno essere rese disponibili.

Relativamente al rispondente che ritiene che prevedere elenchi separati per FSESS e FS appare superfluo e potenzialmente fuorviante di confusione, l'Autorità chiarisce che un soggetto può assumere uno solo tra i ruoli FSESS e FS. La pubblicazione della lista FS è utile agli UM e ai potenziali UM di conoscere quali Società forniscono il servizio di messaggistica aziendale, mentre la lista FSESS completa il quadro dei soggetti che forniscono servizio di messaggistica aziendale, anche se in questo caso il servizio offerto non è aperto al pubblico in quanto come UM hanno solo se stessi. In riferimento alla preoccupazione per cui fosse messa a disposizione l'identità del FS che offre il servizio ad uno specifico UM, si rappresenta che non è prevista tale funzionalità e comunque i dettagli realizzativi saranno declinati nel manuale operativo.

#### **5.a - Sull'art. 4 (Registro degli Alias)**

Riguardo al **comma 1** ("Il Registro è istituito dall'Autorità ed ha le caratteristiche di cui ai successivi commi del presente articolo"), un soggetto rispondente suggerisce che andrebbe chiarito se il registro istituito sia in continuità con il registro correntemente utilizzato, introdotto nella regolamentazione con delibera n. 131/14/CIR, anche al fine di



comprendere se le registrazioni già effettuate siano automaticamente trasferite in tale Registro o se siano da effettuarsi nuovamente.

Riguardo al **comma 2** (“*I soggetti che operano in almeno uno dei ruoli tra FS, FSESS, FT o FC si iscrivono al Registro indicando la globalità dei ruoli svolti tra FS, FSESS, FT e FC*”), un soggetto rispondente ritiene che non possa, né debba competere a FT e FC alcun ruolo di vigilanza sul CLI del messaggio trasmesso da FS e che in specie FT e FC non debbano avere né il compito né il potere di bloccare una comunicazione in relazione al suo CLI. Il rispondente non ritiene quindi utile obbligare FT e FC che trasportano MAA ad iscriversi nel Registro Alias e propone di eliminare dal comma 2 l’obbligo di iscrizione nel Registro Alias per i FT e i FC per MAA.

Riguardo al **comma 3** (“*I soggetti che svolgono almeno uno dei ruoli tra FS, FSESS e FC sono muniti di autorizzazione generale per fornire servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 25 del Codice e sono iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito dall’Autorità*”) e al **comma 4** (“*I soggetti che svolgono il ruolo di FT sono muniti di autorizzazione generale pe/r fornire reti e/o servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 25 del Codice e sono iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito dall’Autorità*”), un soggetto rispondente evidenzia la necessità di adeguare il riferimento normativo alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 207/2021 operando dunque un riferimento all’art. 11 del Codice; aggiunge che non appare chiaro né esplicitato dall’Autorità il motivo alla base della diversificazione tra le tipologie di autorizzazioni, come fornitore di servizi di comunicazione elettronica e per installazione e fornitura di reti di comunicazioni elettroniche che possono detenere, rispettivamente, i FS e i FT.

Riguardo al **comma 5** (“*Il Registro consente che il medesimo Alias già attribuito ad un UM sia registrabile da parte di più FS per il medesimo UM*”), un soggetto rispondente concorda altresì con il mantenimento della possibilità per gli UM di richiedere a più FS di registrare lo stesso Alias in quanto tale previsione garantisce all’azienda mittente una scelta più vasta di fornitori che, a loro volta, possono offrire sul mercato offerte differenziate sia dal punto di vista tecnico che commerciale; inoltre, presidia il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive ed evita ogni effetto di “accaparramento” della clientela del mercato che passi attraverso la registrazione di un determinato Alias prima di altri FS che potrebbe generare un effetto di *lock-in* nei confronti dell’UM cui tale Alias viene attribuito. Al contempo, tale previsione non chiarisce in alcun modo a quali conseguenze andrebbe incontro un FS che registrasse impropriamente un Alias attribuendolo ad un UM che non fosse corretto, con ciò impedendo ad un altro FS di attribuire il medesimo Alias all’UM cui effettivamente il codice deve essere assegnato. Il soggetto suggerisce pertanto di valutare l’introduzione di una previsione specifica sul punto, che consenta eventualmente di attivare una procedura di interlocuzione, eventualmente dinanzi all’Autorità, tra gli FS che si dovessero trovare in una situazione di discordanza rispetto all’UM cui deve essere assegnato un determinato Alias.

Riguardo al **comma 6** (“*Il medesimo Alias, di tipo univoco, è attribuibile ad un solo UM. Il medesimo Alias, di tipo non univoco, è attribuibile a più UM*”), un soggetto

rispondente osserva che l'univocità introduce situazioni di complessità sulle verifiche da parte del FS senza incidere sul problema delle pratiche fraudolente, con forte limitazione del diritto costituzionalmente tutelato di iniziativa economica, ex art. 41 della Cost. A tal riguardo, suggerisce altresì di considerare l'ipotesi di creare una sezione specifica del Registro Alias, che possa contenere gli Alias di "marchi forti" – così come definiti dalla disciplina e giurisprudenza di cui al Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30, recante il Codice della proprietà industriale - più facilmente utilizzati come *bait* per motivi di frode informatica, a tutela quindi degli stessi UM, UD, FC e FS.

Un altro soggetto rispondente si dichiara favorevole all'univocità degli Alias utilizzati, ma ritiene che l'attuale formulazione della previsione potrebbe essere rivista per specificare quali siano le modalità per differenziare "*Alias di tipo univoco*" da "*Alias di tipo non univoco*" e, soprattutto, come potrebbe essere risolta una eventuale discordanza tra due FS in merito alla natura univoca o non univoca di un Alias. Inoltre, su tale specifico punto, il soggetto invita l'Autorità a valutare l'opportunità di introdurre una misura per contrastare il rischio di possibili fenomeni fraudolenti collegati alla registrazione di Alias che possano indurre in errore l'UD sulla provenienza dell'SMS. In particolare, una possibile modalità per prevenire tali fenomeni potrebbe essere quella di consentire la registrazione di Alias che si potrebbero definire "ancillari" e che siano terminologicamente pressoché identici agli Alias "principali" che vengono registrati dai FS, in modo sostanzialmente analogo a quanto avviene da anni in relazione alla registrazione dei domini dei siti internet; ad esempio, si potrebbe consentire la registrazione e attribuzione al medesimo UM sia dell'Alias corretto – e.g. "IntesaSanPaolo", "PosteInfo", "Fineco" o "Nexi" – che dei corrispondenti Alias ancillari, che coprono anche eventuali errori di trascrittura dei nomi dei relativi UM – e.g. "IntesaSanPaolo", "PosteInfo" (entrambi con la "l" al posto della "I"), "Finecco" o "Nexxi". In tale ambito infatti, come noto, è molto frequente che un operatore registri anche domini di siti web diversi da quello ove effettivamente intende operare al fine di evitare che un soggetto sfrutti la propria notorietà per raggiungere, in modo surrettizio e potenzialmente fuorviante, una platea più ampia di consumatori.

Un altro soggetto rispondente si oppone fortemente all'"Alias univoco", per le ragioni esposte riguardo all'art. 1 e culminate con la richiesta di espungere dallo schema di Regolamento le definizioni di Alias Univoco e Alias non univoco di cui all'art. 1, lettere e) ed f) e chiede pertanto di eliminare il comma 6.

Un altro soggetto rispondente ritiene che consentire la registrazione plurima del medesimo Alias attribuito allo stesso UM da parte di più FS (**comma 5**), nonché l'attribuzione di un Alias non univoco a più UM (**comma 6**) possa condurre a conseguenze negative per l'intero sistema. In particolare, queste previsioni sembrano poter creare confusione e sovrapposizioni, nonché minor certezza sulla gestione dell'Alias anche in relazione alla responsabilità di possibili abusi. Il rispondente suggerisce inoltre di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione, la valenza e le caratteristiche puntuali degli Alias per essere qualificati come "Alias univoci" ovvero come "Alias non univoci".

Un altro soggetto rispondente suggerisce di prevedere che il *Registro* fornisca l'indicazione in fase di registrazione se un alias univoco è già stato registrato per un differente UM, in maniera tale da indicare all'operatore l'impossibilità di procedere alla registrazione per questa motivazione e, quindi, consentire l'univocità dell'alias.

Riguardo al **comma 8** (“*In caso di temporanea indisponibilità del Registro, non si può procedere ad alcuna registrazione*”), un soggetto rispondente evidenzia la genericità del riferimento a tale indisponibilità, soprattutto in quanto non viene previsto alcun limite temporale entro cui potrebbe perdurare tale indisponibilità. A tal riguardo, si evidenzia come siano state significativamente problematiche le recenti esperienze di malfunzionamento e indisponibilità del Registro in occasione del primo *lock down* susseguente allo scoppio della pandemia da Covid-19, e delle conseguenti ricadute su iniziative peraltro fondamentali date le contingenze del momento. A tal riguardo, dunque, il soggetto evidenzia la necessità di poter avere la garanzia della continua disponibilità del Registro (tranne che nei brevi periodi di manutenzione ordinaria e straordinaria) e, a tal fine, invita l'Autorità a prevedere anche soluzioni di “*remediation*” transitorie nel caso di temporanee indisponibilità.

Un altro soggetto rispondente non condivide la previsione secondo la quale in caso di temporanea indisponibilità del Registro non si possa procedere ad alcuna registrazione. Dopo quasi un decennio di regime transitorio sperimentale, il sistema dovrebbe offrire garanzie di ragionevole continuità di funzionamento, e qualora ciò richiedesse di apportare migliorie gli eventuali costi potrebbero essere coperti dal sistema dei contributi annui versati ad AGCOM. Eventuali problemi di malfunzionamento e blocco dei sistemi andranno quindi risolti adeguatamente e tempestivamente dal gestore del Registro (se del caso l'Autorità stessa), nel pieno rispetto del fondamentale principio di efficienza dell'agire amministrativo. Al rispondente non pare, invero, ragionevole prevedere un totale blocco dell'attività di fornitura dei servizi a causa di malfunzionamenti del sistema legati ad una sua inadeguatezza agli scopi per cui è stato creato. Invece, in caso di temporanea indisponibilità del Registro ci dovrebbe essere la possibilità di ovviare a tale problema, anche solo in via transitoria, a mezzo di comunicazione per posta elettronica o PEC, come già avveniva in passato. In aggiunta si potrebbe introdurre un sistema di rilascio *ticket* o altro meccanismo per attestare il tentativo di registrazione reso vano dalla temporanea indisponibilità del sistema, e la registrazione definitiva dovrebbe avere effetto retroattivo, e specificarne la data originaria.

Riguardo al **comma 9** (“*Per evitare sovraccarichi del Registro, potranno essere imposte limitazioni alle azioni eseguibili dai singoli FS per le cancellazioni e successive registrazioni di medesimi Alias, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 14*”), un soggetto rispondente evidenzia l'opportunità di consentire a livello tecnico-operativo la possibilità di modificare un Alias già esistente nel caso si debba intervenire unicamente su dati aziendali (nel caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, etc.), senza che ciò comporti la automatica cancellazione dell'Alias oggetto di aggiornamento; ad esempio, non dovrebbe essere necessario ri-registrare un Alias in caso di modifica che riguardi l'indirizzo della sede legale dell'UM, la variazione della ragione sociale dell'UM, la modifica del sito web (e del conseguente URL) di riferimento dell'UM.

Un altro soggetto rispondente sostiene che nel passaggio ad una disciplina definitiva, anziché limitare le azioni eseguibili, è necessario superare i limiti attuali di funzionamento del Registro, provvedendo a tutte le implementazioni necessarie a migliorarne il funzionamento. Chiede pertanto di eliminare il comma 9.

Un altro soggetto rispondente osserva che non si può escludere che si commettano errori in fase di registrazione e quindi non si dovrebbe inserire una norma che preveda limitazioni in caso di errore. Il *Registro* dovrebbe essere predisposto per consentire di vedere solo gli alias che sono attivi piuttosto che tutti i record di registrazione e cancellazione.

Riguardo al **comma 10** (“*I soggetti che si iscrivono al Registro indicano un proprio indirizzo PEC aziendale. Tale PEC è registrata nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello sviluppo economico. I soggetti che svolgono il ruolo di FS specificano, in fase di iscrizione al Registro, anche l’indirizzo della home page del proprio sito web dove viene offerto il servizio. Il sito web riporta i dati aziendali del FS, ovvero tutte le informazioni utili a verificare che il sito appartenga al FS*”), un soggetto rispondente osserva che si dovrebbe intendere l’*home page* generica del proprio sito *web*.

Un altro soggetto rispondente sostiene che la previsione di tale comma costituisce una irragionevole limitazione del diritto di soggetti esteri di operare nel mercato della messaggistica aziendale italiana, con ciò determinando una violazione del principio europeo di libera prestazione dei servizi. Pertanto, invita l’Autorità ad un ripensamento dell’impostazione posta in consultazione al fine di consentire la possibilità per gli UM di completare la registrazione di Alias anche senza l’indicazione di alcuna PEC nell’ambito della relativa procedura.

Riguardo al **comma 12** (“*L’Autorità, nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte degli operatori, provvede a cancellare la registrazione dei soggetti che hanno cessato l’attività*”), un soggetto rispondente evidenzia la difficoltà nell’*enforcement* di tale previsione in quanto l’eventuale cessazione delle attività implica, per definizione, un rischio di impossibilità nell’individuare un soggetto responsabile della violazione di tale norma. Pertanto, il soggetto ritiene essenziale un’attività di verifiche periodiche da parte di AGCom, così come la possibilità che tali verifiche vengano svolte su segnalazione specifica di un operatore che si trovi, in ipotesi, nell’impossibilità di registrare un Alias che risulti ancora in uso da parte di un soggetto che invece abbia cessato le proprie attività.

Riguardo al **comma 13** (“*I caratteri utilizzabili per la costituzione degli Alias sono: ...*”), un soggetto rispondente evidenzia l’incertezza che potrebbe derivare dalla riduzione del numero di caratteri disponibili per la costituzione di un Alias e invita l’Autorità a valutare una estensione in particolare alle lettere dell’alfabeto che siano accentate.

Un altro soggetto rispondente osserva che sarebbe preferibile non inserire in delibera il *set* di caratteri ammessi, ma rimandare alla guida operativa come avviene con le norme attualmente vigenti, riferendosi anche allo standard internazionale di riferimento che definisce questi aspetti. Il soggetto ritiene che dovrebbero essere ammessi tutti i

caratteri che erano già indicati nella guida in aderenza allo standard tecnico internazionale di riferimento, e che comunque eventuali variazioni non dovrebbero riguardare gli alias già registrati anche in caso di modifica delle informazioni associate all'alias.

#### **5.b - Valutazioni dell'Autorità all'art. 4**

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 1**, l'Autorità chiarisce che l'introduzione di nuove norme riguardo l'identificazione dell'UM, implica necessariamente di effettuare nuove registrazioni. L'Autorità ritiene l'attività maggiormente rilevante sia la verifica dei dati e il rispetto delle nuove norme, che sono sotto la responsabilità del FS e FSESS. Tutto ciò conduce alla necessità di operare con una nuova struttura in cui non può essere l'Autorità che, d'ufficio, effettua il trasferimento dei dati, ma questi devono essere controllati e talvolta integrati dai FS e FSESS. Pertanto, il nuovo Registro Alias dovrà essere necessariamente implementato in discontinuità con quello utilizzato nella fase di sperimentazione.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 2**, l'Autorità chiarisce che FT e FC non hanno alcun ruolo di vigilanza, la quale sarà esercitata dall'Autorità per verificare che i soggetti che operano con gli Alias rispettino le norme stabilite compresa quella di bloccare la messaggistica proveniente da soggetti che non dispongono della necessaria autorizzazione generale da parte dei FT e FC, come descritto in 1b.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito ai **commi 3 e 4**, l'Autorità chiarisce che tale distinzione deriva da quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito ai **commi 5 e 6**, l'Autorità ribadisce che non è di propria competenza dirimere un contraddittorio tra gli FS che si dovessero trovare in una situazione di discordanza rispetto all'UM cui deve essere assegnato un determinato Alias. Inoltre, segnatamente la richiesta di chiarimenti in merito alla valenza e le caratteristiche degli Alias per essere qualificati come "Alias univoci" ovvero come "Alias non univoci", l'Autorità, nel ribadire che un Alias univoco gode della tutela esclusiva di poter essere utilizzato unicamente dal rispettivo titolare e che è presente un divieto di imitazione, specifica che la scelta di indicare un Alias univoco o non univoco è rimessa al richiedente la registrazione, salvo quanto riportato in 11.b, come anche gli obblighi di corretta costituzione degli Alias come già previsto all'art. 10, che non deve indurre a false individuazioni. Per gli Alias univoci potrà essere confermato dal Registro la registrazione solo in assenza di precedenti registrazioni per Alias univoci o non univoci.

L'Autorità, riguardo alla presunta mancanza di incisività degli Alias univoci sulle pratiche fraudolente, chiarisce che la sperimentazione ha mostrato esattamente il contrario, ovvero che in assenza di controlli automatici legati all'univocità non si possono evitare registrazioni del medesimo Alias da parte di diversi UM con necessità diffusa di verifiche.



Riguardo alle osservazioni ricevute in merito ai **commi 8 e 9** sulle indisponibilità transitorie del Registro a causa degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o sulle eventuali limitazioni all'operatività a causa di sovraccarichi contingenti, l'Autorità farà quanto possibile per rendere il Registro resiliente.

L'Autorità rappresenta che non saranno previsti meccanismi di attestazione di tentativi di registrazione resi vani da una temporanea indisponibilità del sistema, anche in quanto in presenza di Alias univoci non si può consentire di utilizzare temporaneamente Alias senza effettuare le doverose verifiche sull'eventuale presenza di Alias.

Riguardo alla richiesta di abolire il **comma 9**, l'Autorità chiarisce che non si intende in alcun modo limitare il corretto uso del Registro, bensì evitare usi scorretti che sono stati effettuati durante la sperimentazione. A puro titolo d'esempio, si fa presente che, nella fase di sperimentazione, vi sono stati casi di operatori che, in periodo di tempo, frequentemente cancellavano Alias e li registravano nuovamente con i medesimi dati, non solo sovraccaricando il sistema senza alcuna motivazione, ma rendendo anche difficoltosa la lettura dello storico delle registrazioni degli Alias, costituito anche a tutela dell'utente finale. Pertanto, viene rigettata tale richiesta.

Relativamente alla richiesta di prevedere l'aggiornamento di Alias e non solo registrazioni e cancellazioni, l'Autorità rappresenta che tale aspetto, puramente implementativo, potrà essere chiarito nel manuale operativo, anche eventualmente consentendo l'aggiornamento senza la necessità di prevedere cancellazione e successiva registrazione.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 10** sulla limitazione all'operatività dei soggetti esteri si rinvia a quanto scritto nella sezione 1.b.

Relativamente al comma 12 appare utile chiarire che la norma è diretta a risolvere i casi in cui per qualsiasi ragione un FS non abbia ottemperato a quanto disposto dal comma 11, mentre la verifica se un UM abbia cessato la propria attività non può che essere attribuita all'UM stesso, come previsto dall'art. 6, comma 9.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 13** sui caratteri utilizzabili per la costituzione degli Alias, in particolare per l'incertezza che potrebbe derivare dalla riduzione del numero di caratteri disponibili per la costituzione di un Alias, l'Autorità considera non applicabile la richiesta di operare in continuità con la regolamentazione corrente, basata su un uso pieno dell'alfabeto internazionale GSMA, in quanto l'uso di alcuni caratteri potrebbe essere poco chiaro all'utenza finale. Accedendo alla richiesta di uno dei rispondenti, l'Autorità ritiene che le informazioni relative all'alfabeto utilizzabile e alle regole sintattiche di composizione degli Alias possano essere rinviate a un manuale operativo, comunque in ottemperanza al principio di evitare che sia generata confusione nell'utente finale.

Infine, considerato quanto riportato alla sezione 3b e anche al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti che hanno acquisito l'autorizzazione generale a fornire reti o servizi acquisita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy viene eliminata la previsione di registrazione nel Registro da parte dei soggetti che svolgono il ruolo di FT

e/o FC, permanendo la necessità di registrazione da parte dei soggetti che svolgono il ruolo di FS o FSESS al fine di consentirgli di registrare gli Alias.

L'Autorità si riserva, onde facilitare le verifiche da parte dei soggetti interessati, di costituire le liste relative agli FT e FC sulla base delle informazioni detenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dagli FS e FSESS. Inoltre, al fine di facilitare la vigilanza, il registro potrà contenere la lista dei soggetti che ricevono MA da soggetti che non hanno acquisito l'autorizzazione generale a fornire reti o servizi acquisita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

#### **6.a – Sull'art. 5 (Obblighi dell'utente mittente originante messaggistica aziendale con Alias)**

Sul requisito previsto al **comma 2** (“L'UM può ottenere Alias in attribuzione esclusivamente da FS e non può a sua volta dare Alias in attribuzione ad altri soggetti ovvero inviare SMS per conto di altri soggetti. La sotto-assegnazione di Alias non è consentita ad eccezione esclusivamente del caso di Alias univoci che identifichino l'UM e non un servizio. Allo scopo l'UM che ha in uso l'Alias univoco deve chiedere al FS deputato ad offrire il servizio all'UM a cui viene consentito l'uso del proprio Alias (UM delegato) di registrarlo tra i soggetti che possono far uso di tale proprio Alias. L'UM rimane comunque co-responsabile dell'uso dell'Alias e dei rapporti con i FS”) un soggetto rispondente osserva che potrebbero derivarne notevoli impatti sull'operatività dei reparti delle Società adibiti alla registrazione e abilitazione degli Alias per conto dei propri clienti (UM). Attualmente, infatti, nell'ambito della ordinaria operatività delle Società, solo l'UM può chiedere ed ottenere la registrazione e l'attribuzione di un Alias. Ciascun UM può chiedere di registrare un Alias sia per conto proprio sia per conto terzi, ma l'Alias viene in ogni caso attribuito all'UM richiedente, anche in ragione del fatto che le Società richiedono comunque al solo UM di rilasciare un'autodichiarazione con cui si afferma che l'utilizzo di suddetto Alias non pregiudica in alcun modo i diritti di soggetti terzi. In alternativa, il rispondente propone di valutare la possibilità per “l'UM delegato” di registrare e, soprattutto, usare un Alias per conto di un altro UM, anche ove tale Alias sia non univoco. In tal caso, dovrebbe essere consentito all'FS e all'FT di chiedere all'UM delegato di sottoscrivere un'autodichiarazione con cui l'UM delegato dichiara di aver diritto all'utilizzo dell'Alias e che lo stesso non viola diritti di terze parti. In tal modo verrebbe consentito infatti un più flessibile utilizzo degli Alias da parte degli UM delegati, mantenendo al contempo un'impostazione del tutto coerente con gli obblighi di identificazione del mittente dei messaggi. Il rispondente suggerisce inoltre di considerare l'adozione della soluzione tecnologica denominata “SMS Sender ID Protection Registry” ideata dal *Mobile Ecosystem Forum* (“MEF”). Tale soluzione, proposta nel Regno Unito a primari attori del mondo bancario ma anche della grande distribuzione come possibile soluzione ai rischi di frode connessi alle difficoltà nell'identificazione dei mittenti degli SMS, è basata sull'utilizzo di un registro, simile al Registro Alias, ma interamente gestito da MEF stessa, soggetto terzo e *super partes* (c.d. Piattaforma MEF). L'implementazione di una simile soluzione, ad esempio, consentirebbe di verificare con ragionevole certezza

che gli Alias vengano utilizzati correttamente e, in relazione a quanto appena rappresentato, che l'UM delegato sia autorizzato a richiedere la registrazione e/o l'attribuzione di un Alias anche per conto di un altro UM.

Un altro rispondente ritiene che anche in caso di sotto-assegnazione, nel registro dovrà comparire un solo Alias per UM con i dati di contatto dell'azienda stessa e non due distinti soggetti con lo stesso Alias ma differenti punti di contatto e indirizzi PEC.

Un altro rispondente osserva che attualmente il mercato dei servizi Alias comporta che molti *brand* di UM siano gestiti da terze parti (agenzie di *marketing* e comunicazione, *BPO-Business Process Outsourcer*, ecc). In tal senso, il FS non ha una relazione diretta con l'UM, eventuale titolare del marchio/*brand*, in quanto questi delega anche tramite accordi di licenza, commercializzazione o *branding* la terza parte a realizzare alcuni servizi (esempio tipico *advertising*). Di fatto l'UM può non trovarsi nella condizione di ottenere Alias in attribuzione esclusivamente da FS, in quanto il rapporto sorge tra l'UM e il soggetto terzo, o se non altro non dovrebbe essere penalizzato da tale scelta imprenditoriale che di fatto esclude in radice la possibilità di erogare il servizio. Inoltre, a giudizio del soggetto, il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità che il FS possa registrare Alias per conto dei soggetti terzi, quali appunto i *BPO-Business Process Outsourcer*, che gestiscono i marchi/*brand* degli UM, eventualmente attribuendo ai medesimi BPO una responsabilità solidale circa il corretto e legittimo uso degli Alias, oltre che un eventuale obbligo di accreditamento in un apposito Registro a cui possano accedere, anche in termini tecnici/operativi, aziende straniere incaricate del servizio, eventualmente anche secondo le regole prescritte dal Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ("Regolamento EIDAS").

Un altro rispondente osserva che il comma 2 esclude la possibilità di rapporti tra UM e FS per mezzo di soggetti terzi, con un'importante eccezione, ossia la possibilità per l'UM di specificare in sede di registrazione che l'Alias registrato per sé potrà essere trasmesso anche da altri soggetti suoi delegati (UM delegati), ferma restando la corresponsabilità dell'uso dell'Alias e dei rapporti con FS del UM. Il rispondente chiede di rimuovere la limitazione dell'applicabilità di tale previsione al caso di "Alias univoco". Il soggetto ritiene anche che sarebbe molto utile chiarire che nelle previsioni del comma 2 rientra anche il caso in cui l'UM svolge una parte della propria attività in *outsourcing* (es. tramite *software house*, integratori di soluzioni e servizi informativi), per cui il suo *outsourcer* possa essere indicato come "UM delegato".

Un altro rispondente propone di specificare che l'UM a cui è concessa la sotto-assegnazione dell'alias si possa avvalere di un FS diverso da quello usato dall'UM che ha concesso la sotto-assegnazione. L'UM titolare dell'alias dovrebbe rilasciare una autorizzazione scritta al soggetto delegato per consentirgli l'uso dell'alias, anche per richiederne la registrazione al proprio FS, piuttosto che prevedere che l'UM chieda la registrazione al FS del soggetto delegato.

Un altro rispondente lamenta la mancata previsione nella proposta di Regolamento della possibilità che l'utente richiedente l'attivazione del servizio di messaggistica aziendale non coincida con il soggetto che ne sostiene il costo; infatti, le aziende che

offrono servizi di messaggistica aziendale spesso hanno tra i propri clienti *Software House*, aziende di *marketing*, che includono il servizio di messaggistica con Alias all'interno di pacchetti integrati di servizi; tali aziende acquistano volumi *wholesale* di SMS da fornitori di messaggistica aziendale e poi li rivendono al dettaglio ai propri clienti, che richiedono la registrazione di Alias. Il soggetto chiede di prevedere nel Regolamento l'inclusione della dinamica di mercato rappresentata.

Riguardo al **comma 3** (“L’UM comunica al FS la propria denominazione, i dati fiscali che lo identificano, le informazioni per essere contattato da UD, nonché eventuali ulteriori informazioni secondo quanto previsto al successivo art. 6 comma 4, per quanto di competenza, e nelle guide operative predisposte dall’Autorità”), un soggetto rispondente propone che, in caso di rapporto contrattuale di mutua cooperazione ai fini di business tra due UM, entrambi gli UM possano registrare, se si sono reciprocamente autorizzati, un alias recante i nomi di entrambe le aziende.

Riguardo al **comma 4** (“L’UM per ottenere un Alias in attribuzione deve disporre di una PEC intestata all’UM stesso con cui interagire con il prescelto o i prescelti FS. Tale PEC è registrata in INI-PEC, in qualità di impresa o professionista”) e **comma 5** (“L’UM ha un codice fiscale italiano”) un soggetto rispondente osserva che le relative previsioni si pongono in possibile violazione del principio UE della libera prestazione dei servizi e potrebbero determinare una irragionevole chiusura del mercato in quanto, in buona sostanza, impediscono agli operatori del settore di lavorare con UM e FS/FT che non siano italiani e dunque limitano solo a questi ultimi la possibilità di raggiungere gli UD italiani mediante la messaggistica con Alias. Per l’operatività di un operatore dalla vocazione internazionale le anzidette previsioni del Regolamento costituiscono una significativa criticità e una loro attuazione finirebbe per impattare negativamente la attività e la libertà imprenditoriale stessa dell’operatore, costituzionalmente presidiata dall’art. 41 Cost., limitandola in modo significativo e peraltro sproporzionato rispetto agli obiettivi della regolamentazione in oggetto. In alternativa, il rispondente suggerisce di soddisfare l’obiettivo della chiara identificazione del soggetto mittente nel caso di MAA mediante gli strumenti previsti dal Regolamento EIDAS, e in particolare, tramite gli strumenti già messi a disposizione dall’Autorità per l’iscrizione al ROC, nonché mediante un semplice sistema di autocertificazioni, che potrebbero essere messe a disposizione dell’Autorità ove si rendessero necessarie delle verifiche in merito alla identità degli UM o degli FS/FT che siano extra-UE.

Un altro rispondente ritiene che si debba prevedere sia il C.F. sia la P. IVA.

Un altro rispondente ritiene che l’obbligo previsto in capo all’UM di disporre di una PEC limita fortemente il *core business* dei che hanno clienti prevalentemente stranieri, residenti in Paesi SEE e Paesi terzi, ponendosi in contrasto con le norme europee che garantiscono la libera circolazione dei servizi e la libertà di iniziativa economica, oltre a porsi in violazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 (“Regolamento EIDAS”) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Un altro rispondente osserva che la PEC registrata in INI-PEC intestata all’UM medesimo è uno strumento del quale un cliente estero che non sia iscritto nel Registro

delle imprese in Italia e non abbia aperto una partita IVA italiana è probabilmente privo. L'imprescindibilità della PEC costituirebbe un limite oggettivo alla possibilità di fruire di questi servizi in Italia da parte di imprese estere che possono invece avere interesse all'erogazione di servizi di messagistica aziendale con Alias in Italia. Ne discenderebbe una indebita limitazione ai loro diritti di libera prestazione dei servizi, oltre che un pregiudizio rispetto ai loro *competitor* nazionali. Sotto questo profilo la regola proposta pare contraria al TFUE e in specie al fondamentale principio della libera prestazione dei servizi (e/o analoghi principi stabiliti per paesi terzi in trattati internazionali). Al riguardo il soggetto osserva che di recente L'Autorità ha dovuto rimuovere un analogo limite per l'iscrizione telematica al Registro degli Operatori di Comunicazione, altro Registro tenuto dall'Autorità, e che oggi una società estera può iscriversi al ROC pur non avendo partita IVA/CF italiano e fornendo indirizzo PEC non direttamente intestato alla stessa, potendosi limitare allo scopo a fornire la PEC di un referente appositamente nominato. Il soggetto osserva anche che AGCOM motiva il requisito della PEC registrata in INI-PEC con la necessità di eseguire controlli sulla reale identità del UM, trascurando che la PEC per legge non vale a certificare l'identità del mittente, essendo questo il ruolo piuttosto della firma elettronica qualificata apposta su un documento informatico. Il requisito della PEC, ove inderogabile, sarebbe dunque non solo contrario ai principi del TFUE ma ad un tempo anche sproporzionato ed inefficace rispetto all'obiettivo effettivamente perseguito dall'Autorità. Pertanto, il soggetto chiede di eliminare l'art. 5 comma 4 e/o in subordine rendere il requisito della PEC registrata in INIPEC e direttamente intestata al UM derogabile per UM esteri, come già avviene per il ROC, fermo l'obbligo di dovuta diligenza a carico del FS circa il controllo della identità dell'UM.

Un altro rispondente ritiene la registrazione della PEC in INI-PEC una prescrizione non proporzionata, ritenendo sufficiente che il soggetto possa documentare di disporre di una PEC aderente alle norme nazionali in materia.

Riguardo al **comma 5** (“L'UM ha un codice fiscale italiano”) un soggetto rispondente osserva che il vincolo proposto di applicare a carico di UM l'ottenimento di un codice fiscale italiano (conforme all'attuale orientamento di accettare la registrazione di Alias esclusivamente per FS operanti in Italia e titolari di relativo codice), si pone in contrasto con il principio di reciprocità e di concorrenza con società straniere aventi sedi nel SEE o in Paesi terzi, limitando il *core business* di molti FS, in violazione dell'art. 41 della Cost. Inoltre, appare in contrasto con la volontà di voler estendere il servizio Alias in generale, pregiudicando la possibilità di estendere il servizio ad ogni richiedente residente all'estero, in particolare se residente in territorio dell'UE dove vige un principio generale di reciprocità, oltre il principio di cui all'art. 56 del TFUE. A giudizio del soggetto, l'impianto regolamentare dovrebbe tenere conto dell'attività di aziende FS che hanno una forte vocazione internazionale, operando quindi degli interventi mirati sui commi 4 e 5 dell'art. 5 dello schema regolamentare, che tenga conto anche delle prescrizioni del “Regolamento EIDAS” al fine di consentire agli FS di effettuare la registrazione di Alias da parte di UM straniero.

Un altro rispondente ritiene che l'obbligo per gli UM di possedere un codice fiscale italiano costituisca, al pari dell'obbligo di indicare una PEC, una impropria limitazione del novero dei soggetti che possono operare nel mercato italiano della messagistica



aziendale, con possibile violazione dei principi di diritto UE in materia di libera prestazione dei servizi; infatti, l'ottenimento di un codice fiscale italiano per un soggetto estero presuppone una richiesta specifica al Ministero delle Finanze (MeF), Ufficio Agenzia delle Entrate, cui sono connaturati adempimenti che possono essere onerosi e soggetti a tempistiche che impatterebbero sulla possibilità di una tempestiva attribuzione di un Alias ad un UM che si trovi nella situazione di dover richiedere obbligatoriamente un CF italiano. Al contrario, il rispondente aggiunge, gli strumenti di identità digitale previsti dal Regolamento eIDAS e già implementati da AGCom come efficaci metodi per consentire l'autenticazione di soggetti esteri consentirebbero di superare le criticità evidenziate. Pertanto, il soggetto evidenzia l'opportunità di consentire anche al traffico proveniente dall'estero di raggiungere i consumatori italiani e di assoggettare tale traffico alle medesime regole già previste dal Regolamento con riferimento agli UM italiani.

Un altro rispondente non ritiene condivisibile l'orientamento di accettare la registrazione di Alias esclusivamente per UM aventi CF in Italia, per via della sua contrarietà ai fondamentali principi del diritto comunitario. A giudizio del rispondente, in forza di tali principi occorre consentire l'erogazione dei servizi di MAA in Italia anche in favore di UM esteri (quantomeno di paesi membri dell'UE), salvo l'obbligo di registrare in tal caso l'equipollente estero (così come oggi si può fare al ROC). Pertanto, chiede di riformulare il comma 5: "L'UM deve disporre di partita IVA e/o CF italiano o suo equipollente estero".

Un altro rispondente sottolinea la necessità di imporre agli FS autorizzati in Italia l'obbligo di rintracciabilità dell'origine, così come l'obbligo di blocco. In merito a codici fiscali e partite IVA di FS, dovrebbero essere consentiti quelli correntemente consentiti nella registrazione al ROC.

## **6.b – Valutazioni dell'Autorità sull'art. 5**

Riguardo alla proposta nel **comma 2** di valutare la possibilità per "l'UM delegato" di registrare e, soprattutto, usare un Alias per conto di un altro UM, l'Autorità la ritiene non accoglibile, in quanto vulnerabile ai tentativi di truffa. Il FS dovrebbe comunque, per fare le verifiche, chiedere all'UM titolare dell'Alias. Nel caso di Alias univoci, pertanto le deleghe sono sempre comunicate dall'UM. Nel caso di Alias non univoci, non è previsto l'uso della delega da parte del UM che ha registrato un Alias, in quanto ci possono essere registrazioni multiple, e spetta al FS assicurarsi che il soggetto richiedente ha il titolo per acquisire uno specifico Alias. Il comma 2 è rivisto per assicurare una maggiore chiarezza. Dettagli implementativi saranno definiti nel manuale operativo.

Inoltre, l'Autorità precisa che software house, integratori di soluzioni e servizi informativi se contrattualizzano a loro nome sono FS, altrimenti nel contratto devono indicare il fornitore del servizio e deve essere quest'ultimo a identificare l'UM e si assume tutti i relativi obblighi. Se software house, integratori di soluzioni e servizi informativi non sono soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica ma utenti

finali, per definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera qq), del Codice, non possono offrire servizi di comunicazione elettronica. Infatti, solo i soggetti che hanno acquisito la necessaria autorizzazione generale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono stipulare un contratto per la fornitura del servizio MA con l'utente finale.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito al **comma 3**, l'Autorità ritiene di poter accogliere la proposta di consentire a due UM legati da un rapporto contrattuale di mutua cooperazione a fini commerciali di registrare, se si sono reciprocamente autorizzati, un Alias recante i nomi di entrambe le aziende. Ciò anche in quanto la proposta appare in linea con il principio che l'Alias deve identificare il soggetto o il bene o servizio offerto e se il servizio è offerto congiuntamente appare corretto poter utilizzare un Alias che si riferisce ad entrambi gli UM.

Riguardo alle osservazioni ricevute in merito ai **commi 4 e 5**, le valutazioni dell'Autorità sono state già espresse nella sezione 1.b. Con riferimento all'uso degli strumenti previsti dal Regolamento EIDAS, l'Autorità concorda con alcuni rispondenti sulla proposta di valutare il soddisfacimento del requisito dell'identificazione del soggetto mittente nel caso di MAA anche mediante gli strumenti previsti dal "Regolamento EIDAS", in alternativa alla registrazione della PEC nel Registro INI-PEC istituito dal MiMIT, escludendo nel contempo di poter ritenere attendibile un sistema di identificazione basato su autocertificazioni. Dettagli realizzativi saranno eventualmente disciplinati nel manuale operativo.

Per quanto concerne l'uso della Partita IVA, l'Autorità ritiene sufficiente l'uso del Codice Fiscale, comunque dettagli riguardo ai dati da fornire sono rinviati al manuale operativo.

Per quanto concerne la registrazione della PEC in INI-PEC da parte degli FS e degli UM, l'Autorità ritiene che debba essere garantito che la PEC associata al soggetto debba essere un dato pubblico o, comunque, identificare con certezza il soggetto al fine di contrastare eventuali frodi, pertanto eventuali alternative ad INI-PEC, quale il citato uso di strumenti previsti dal regolamento EIDAS saranno definiti nel manuale operativo.

L'Autorità, in considerazione del fatto che gli UM possono essere soltanto soggetti presenti sul territorio italiano, ritiene che sia sufficiente allo stato attuale riferirsi unicamente alla PEC.

#### **7.a - Sull'art. 6 (Obblighi del fornitore del servizio di messaggistica aziendale con Alias)**

Riguardo al **comma 1** "*Il FS e il FSESS hanno l'obbligo di iscriversi al Registro*", un rispondente concorda con l'obbligo di iscrizione al Registro per tutti i fornitori dei servizi di messaggistica aziendale. Al contempo, evidenzia che nell'ambito dei rapporti *wholesale* tra operatori è frequente la presenza di soggetti che operano come "aggregatori" del traffico SMS. Sul punto il soggetto richiede all'Autorità di confermare

e chiarire espressamente che il ruolo di tali soggetti, nell'ambito della regolamentazione in corso di adozione, corrisponda alla figura dei FT.

Riguardo al **comma 2** *“Il FS concede l'uso di Alias ad UM solo a condizione che abbia un contratto con quest'ultimo per la fornitura di un servizio di MAA e il FS abbia verificato che sia rispettato quanto previsto all'art. 5 e all'art. 10. (...) Il FS concede l'uso di Alias esclusivamente qualora la richiesta sia per l'uso da parte dell'UM stesso e rigetta qualsiasi richiesta di registrazione effettuata da un soggetto terzo per conto dell'UM, anche in presenza di delega espressa dell'UM”* un soggetto rispondente osserva che tale previsione comporta notevoli complessità operative con un aggravio degli adempimenti e delle verifiche da svolgere a carico degli operatori del settore, soprattutto in ragione della (i) indisponibilità da parte di FS e FT di strumenti per la verifica dell'identità degli UM che siano paragonabili a quelli tipici di cui può disporre la pubblica amministrazione, (ii) della assenza, nella pressoché totalità di casi, di previsioni contrattuali che legittimino la richiesta agli UM, da parte di FS/FT, di informazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente fornite per l'identificazione dei soggetti firmatari di accordi commerciali. Il rispondente ritiene che le verifiche da parte del FS e del FT andrebbero ricondotte ad un livello di maggiore ragionevolezza operativa per mezzo di un sistema basato sull'utilizzo di mezzi di identificazione digitale sicura, eventualmente affiancato dall'utilizzo di autodichiarazioni da parte degli UM.

Un altro rispondente osserva che il mercato dei servizi Alias si caratterizza per la presenza di società intermediare tra il FS e l'UM, che gestiscono anche per finalità di *marketing* e comunicazione i *brand* commerciali di molti UM. Pertanto, il principio secondo cui il FS può concedere l'uso di Alias ad UM solo a condizione che abbia un contratto con quest'ultimo per la fornitura di un servizio di MAA, si pone in modo contrastante con le realtà del mercato. Il rispondente propone di consentire agli FS di registrare Alias per conto dei *BPO-Business Process Outsourcer*, con conseguente responsabilità solidale di quest'ultimi circa l'autenticità degli Alias, oltre che la definizione di obblighi regolamentari di registrazione ed accreditamento di quest'ultimi presso uno specifico registro.

Un altro rispondente ritiene che il FS non possa essere ritenuto responsabile se l'UM non rispetta le condizioni sull'uso dell'alias dopo l'assegnazione, anche perché il FS non avrebbe strumenti agevoli per presidiare nel tempo le modalità di fornitura del servizio. Il FS può solo contrattualizzare delle norme che impongano all'UM l'uso corretto dell'alias.

Riguardo al **comma 3** *“Il FS informa, prima della sottoscrizione con l'UM, che l'Alias può essere utilizzato esclusivamente per attività proprie ed è vietato l'uso per conto di soggetti terzi ad eccezione dei casi di cui all'art. 5, comma 2, in cui è previsto l'uso sia da parte dell'UM, che da parte di soggetti che collaborano con questo. Le informazioni relative ai soggetti che collaborano con l'UM e possono utilizzare l'Alias indicato sono registrate, prima del relativo utilizzo, nel Registro”*), un soggetto rispondente ritiene che dovrebbe poter essere possibile per il FS del soggetto che collabora con l'UM potere visualizzare sul *Registro* che il soggetto può usare l'alias, attraverso la relativa interrogazione.

Riguardo al **comma 4** (“*Il FS costituisce un elenco recante per ciascun Alias almeno quanto segue (...) URL di un sito web di una pubblica amministrazione da cui verificare la corrispondenza dei dati forniti*”) un soggetto rispondente osserva che l'imposizione al FS di indicare l'URL di un sito *web* della Pubblica Amministrazione dove si possono verificare la correttezza dei dati forniti introduce una complicazione potenzialmente inutile e dannosa, anche in ragione della possibile disomogeneità che i FS potrebbero determinare nell'indirizzare gli utenti (sia UM che UD) verso i più disparati siti della P.A.. Sul punto il soggetto rileva che per anni la giurisprudenza amministrativa si è interrogata sull'attendibilità e validità dei dati inseriti in pubblici registri, ad esempio relativi alle PEC (Reginde o proprio INI-PEC), per valutare la correttezza delle procedure di notifica a tali indirizzi PEC nel caso di impugnazioni dinanzi a Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato. In alternativa il soggetto suggerisce come sarebbe preferibile che l'Autorità identificasse un registro di riferimento preferibilmente fruibile tramite API e non tramite un intervento umano come sarebbe invece necessario nel caso di un sito Internet.

Un altro rispondente osserva che attualmente non pare possibile a livello operativo avere URL di un sito *web* di una pubblica amministrazione da cui verificare la corrispondenza dei dati forniti. In termini operativi, sarebbe auspicabile l'utilizzo di un URL unico per tutti i soggetti coinvolti nel servizio di messaggistica aziendale con Alias.

Un altro rispondente ritiene che l'obbligo di indicare l'URL di un sito *web* della pubblica amministrazione su cui si possono verificare i dati inseriti sia eccessivamente gravoso e limitante, in quanto non sempre è disponibile l'URL di un registro pubblico italiano idoneo al caso e con effettive garanzie di fruibilità e attendibilità; inoltre, gli UM esteri rimarrebbero per questa via esclusi. Piuttosto, l'Autorità potrebbe fornire linee guida e indicazioni di URL ritenute attendibili agli FS, pur senza imporre limitazioni operative agli FS a fronte di impedimenti all'attività a causa di temporanea indisponibilità del sito *web*, eccessiva gravosità della consultazione in mancanza di API, aggiornamenti tardivi, etc..

Un altro rispondente osserva che i dati delle imprese sono di solito registrati presso le Camere di Commercio ed il sito web “[www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)” riporta già i dati delle imprese. Non è chiara la necessità di indicare il sito web di una pubblica amministrazione che rappresenterebbe un obbligo non facilmente rispettabile da parte delle imprese.

Un altro rispondente ritiene che l'informazione dell'URL di un sito *web* di una Pubblica amministrazione prevista dal comma possa essere sostituita da un'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'UM, tale da includere tutte le informazioni che il FS deve inserire nell'elenco in associazione a ciascun Alias.

Riguardo al **comma 5** (“*Il FS si assicura della correttezza dei dati forniti dall'UM richiedente l'Alias anche verificando la corrispondenza con i dati presenti nei pubblici registri, si assicura dell'identità del soggetto sottoscrittore della richiesta e che lo stesso sia il legale rappresentante del soggetto richiedente, quale risulta dai pubblici registri. Il FS nei casi in cui la verifica non sia possibile o fallisca non procede alla registrazione degli Alias nel Registro*”), un soggetto rispondente in merito alla documentazione

presentata dall'UM richiede che possa essere sottoscritta anche da un procuratore munito di firma e non solo dal rappresentante legale.

Un altro soggetto rispondente ritiene che una puntuale e scrupolosa verifica dei dati forniti dagli UM – prima dell'inserimento degli stessi nel registro di AGCom – sia il requisito minimo

obbligatorio per tutti i FS. Per quanto riguarda invece l'univoca identificazione delle aziende mittenti, onde bloccare qualsiasi flusso di messaggi provenienti da fonti fraudolente, risulta necessaria un'attenta attività di verifica da parte dei FC, secondo quanto viene previsto dall'art. 8 del Regolamento.

Un altro soggetto rispondente sostiene che la verifica dei dati dell'UM sui pubblici registri sembra un'incombenza sproporzionata. Risulterebbe sufficiente l'autocertificazione ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

Un altro soggetto rispondente suggerisce che il comma potrebbe essere utilmente integrato specificando quali siano i pubblici registri a cui si fa riferimento. Inoltre, la norma sarebbe ancor più efficace se elencasse la documentazione che l'UM avrà obbligo di esibire per essere autorizzato all'utilizzo di un alias e sarebbe di ausilio per FS nel dare dinieghi motivati ad UM.

Riguardo al **comma 7** (*“Il FS associa ad un Alias uno o più numeri E.164, purché dello stesso tipo, cioè dello stesso articolo del Piano di numerazione, a questo assegnati, ai sensi dell'art. 3 del Piano di numerazione ed assicura che tali numeri E.164 sono dati in uso ad un unico UM. Ad un numero E.164 assegnato ad un FS, lo stesso può associare più Alias per essere utilizzati dall'UM a cui è dato in uso tale numero E.164. Per ogni Alias viene indicato per la registrazione nel Registro uno solo dei numeri E.164 associati all'Alias”*), un soggetto rispondente osserva che, pur intendendo semplificare e ridurre il numero delle registrazioni, tale specifico vincolo risulta invece ingiustificato a tali fini: se FS è titolare di diversi tipi di numerazioni (es. 43 e 55), FS dovrebbe essere libero di associare ad un Alias anche numerazioni diverse per UM diversi. Pertanto, il soggetto chiede di eliminare nelle prime due righe del comma 7 il seguente inciso: *“purché dello stesso tipo, cioè dello stesso articolo del Piano di numerazione”*.

Un altro soggetto rispondente ritiene che il Registro degli Alias dovrebbe poter memorizzare, in fase di registrazione, lo stesso alias associato ai diversi numeri indicati dal FS; allo stato attuale viene memorizzato solo il primo numero registrato e ciò non consente la cancellazione di un numero che non è stato memorizzato ma associato all'alias.

Riguardo al **comma 9** (*“Il FS mantiene aggiornate le informazioni di cui al comma 4 contenute nel Registro e cancella l'Alias entro 24 ore da quando è stata attuata la cessazione. Il FS limita le registrazioni, le modifiche e le ricerche nel Registro a quelle strettamente necessarie e solo se richieste da UM. Il FS non cancella e successivamente registra il medesimo Alias senza che questo sia dovuto a richiesta di modifica di dati da parte dell'UM”*), un soggetto rispondente concorda con la limitazione delle registrazioni, modifiche e ricerche nel Registro ai soli casi in cui tali azioni siano strettamente necessarie. Al contempo, invita l'Autorità a valutare una riformulazione di tale previsione



al fine di chiarire che la modifica o l'aggiornamento di alcuni dati che non impattino sull'Alias e sull'identità dell'UM cui questo è attribuito non impongano la necessità di cancellazione dell'Alias e successiva ri-registrazione.

Un altro soggetto rispondente non condivide la proposta di escludere del tutto ricerche nel Registro, modifiche e azioni di cancellazione con successiva nuova registrazione che non siano originate da una richiesta dell'UM di modifica dei suoi dati. Il divieto appare, anzitutto, contraddittorio con l'obbligo di aggiornamento dei dati posto a carico di FS all'inizio del medesimo comma. Ad esempio, se un UM è coinvolto in una fusione o cessione di ramo d'azienda si possono rendere necessarie modifiche anche ove non richieste dal UM, per aggiornamento dei dati e/o anche delle numerazioni associate, ai fini di un uso più efficiente delle stesse. Inoltre, eventuali ricerche nel Registro e modifiche di registrazione volte a correggere errori di registrazione, o a rimuovere una eventuale non conformità al Regolamento (cd. ravvedimento operoso), dovrebbero essere sempre consentite ed anzi agevolate dall'Autorità. In relazione all'obbligo di cancellazione in 24 ore, il rispondente auspica che il termine sia reso più ragionevole ed esteso ad almeno 2 giorni lavorativi.

Un altro soggetto rispondente ritiene che andrebbe indicato che qualora il *Registro* non fosse disponibile il FS procederà alla cancellazione appena possibile dopo che è ritornato disponibile il *Registro*. Inoltre, le modifiche al *Registro* dovrebbero poter avvenire anche per correggere errori o aggiornare i dati del cliente senza la necessità che ci sia una richiesta da parte del cliente.

Riguardo al **comma 12** (*“Il FS nel trasmettere MAA diretta ad un UD consegna la MAA esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro in qualità di FT o FC”*), un soggetto rispondente sostiene che l'individuazione a ritroso dell'origine del messaggio non può avvenire che attraverso i dati di traffico e la presenza o meno nel Registro Alias degli FT e FC coinvolti nella trasmissione del messaggio non può di per sé risultare di aiuto a tale ricostruzione. Pertanto, propone di eliminare il comma 12, quale conseguenza della richiesta di eliminare lo stesso obbligo di registrazione per FC e FT.

Riguardo al **comma 15** (*“Il FS specifica, in fase di iscrizione al Registro, anche l'indirizzo della home page del proprio sito web dove viene offerto il servizio. Il sito web riporta i dati aziendali del FS, ovvero tutte le informazioni utili a verificare che il sito appartenga al FS. Il FS pubblica sull'home page proprio sito web e nella pagina relativa all'acquisto del servizio il collegamento diretto alla pagina del sito dell'Autorità che riporta la delibera di approvazione del presente regolamento”*), un soggetto rispondente osserva che La *“home page”* indica la pagina principale del sito del FS dove di solito ci sono le principali offerte di servizi che potrebbero non includere il servizio di messaggistica. Il collegamento al sito dell'Autorità che riporta la delibera sugli alias sarebbe più funzionale indicarla solo nella pagina relativa alla fornitura del servizio di messaggistica. Inoltre, non è chiaro quali informazioni possono far verificare *“l'appartenenza di un sito”* all'azienda; sarebbe sufficiente che sul sito fossero indicate le informazioni del fornitore del servizio.

## 7.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 6

Riguardo alla richiesta in merito al **comma 1**, l'Autorità osserva che la parola aggregatori viene tipicamente utilizzata con diversi significati. L'Autorità precisa che un aggregatore non può avere propri utenti ed essere, a sua volta, utente di un FS, sussistendo l'identificazione diretta e il fatto che un utente, per definizione del Codice, non può offrire reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica. Se un soggetto (aggregatore) intende offrire servizi a propri clienti deve svolgere la funzione di FS, acquisire l'autorizzazione generale come fornitore di servizi e, in tal caso, non si può avvalere di FS per trasmettere il traffico, bensì di FT.

Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 2**, L'Autorità conferma che è compito del FS identificare gli UM e svolgere le funzioni previste anche utilizzando mezzi di identificazione digitale sicura, mentre l'uso di autodichiarazioni non verificate dal FS possono non essere veritiere e quindi consentire comportamenti fraudolenti. Pertanto, si confermano le previsioni di controllo a cui è obbligato il FS. Viceversa, tali controlli non sono dovuti dal FT, il quale ha il solo compito di trasporto dell'informazione e pertanto non ha obblighi di controllo sui dati degli UM. Il FT ha compito di bloccare messaggistica con codifica non numerica che provenga da soggetti che non hanno acquisito l'autorizzazione generale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con riferimento alle responsabilità del FS nei riguardi dell'UM dopo l'assegnazione, l'Autorità ritiene che l'FS debba controllare che utilizzi solo gli Alias che lo stesso gli ha concesso in uso e prevedere contrattualmente che lo stesso richieda di aggiornare i dati, in caso di variazioni. L'Autorità precisa che il FS rimane responsabile, anche dopo l'assegnazione, della verifica delle condizioni di cui all'art. 5 in caso di registrazione di variazioni dei dati e, in generale, che il FS debba comportarsi con dovuta diligenza, in particolare, almeno in caso di segnalazioni.

Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 3**, L'Autorità ritiene che i dettagli realizzativi per la registrazione degli UM delegati all'uso di Alias univoci debbano essere oggetto del manuale operativo.

Riguardo alle proposte diffusamente riportate nel **comma 4**, l'Autorità osserva che si può accedere alle richieste prevedendo che il FS faccia alcune verifiche: 1) verifica del CF e denominazione nel registro delle imprese, 2) verifica della PEC in INI-PEC, 3) la numerazione associata all'Alias sia data in uso in modo esclusivo dallo stesso al cliente e 4) che il FS abbia i relativi diritti d'uso. Dettagli realizzativi potranno essere definiti nel manuale operativo anche con riferimento all'eventuale uso di strumenti del regolamento eIDAS.

Anche riguardo alle osservazioni in merito ai **commi 4 e 5**, l'Autorità ritiene che sia opportuno conservare il livello di tutela dell'identificabilità degli UM previsto dalla regolamentazione proposta, e dettagli realizzativi possano essere contenuti nel manuale operativo, quale la sottoscrizione della documentazione dell'UM da parte di un procuratore e non solo dal rappresentante legale. Al contrario ritiene che il FS debba effettuare le verifiche e non avvalersi di autocertificazioni dell'UM.

Riguardo alle osservazioni sul **comma 7**, l'Autorità rappresenta che se ad un singolo Alias dato in uso ad un singolo UM fossero assegnati numeri di tipi diversi ci sarebbe ambiguità riguardo le norme del PNN da applicare.

Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 9**, l'Autorità richiama le valutazioni relative all'art. 4, comma 9, confermando che la previsione non intende in alcun modo limitare le azioni necessarie.

Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 12**, l'Autorità ritiene che non sia consentibile, salvo il caso di roaming internazionale. Infatti, qualora un FS o FT, in Italia, inviasse MAA ad un soggetto senza autorizzazione generale in Italia, quest'ultimo dovrebbe, comunque, indirizzare la MAA verso un FT o FC autorizzato in Italia, il quale dovrebbe bloccare la MAA. In tal caso, infatti, la MAA risulterebbe proveniente da soggetto privo di autorizzazione generale in Italia. Pertanto, questo l'Autorità conferma tale previsione.

Riguardo al **comma 15**, l'Autorità ritiene accettabile la proposta che il collegamento (*link*) alla pagina del sito *web* dell'Autorità che riporta la delibera sugli Alias sia presente nelle pagine relative alla fornitura del servizio di messaggistica aziendale, salvo nel caso che tali pagine non siano presenti sul sito, nel qual caso si conferma che il collegamento debba essere nella *home page* del sito *web* del FS.

#### **8.a - Sull'art. 7 (Obblighi del fornitore del servizio di transito di messaggistica)**

Riguardo alla **Nota** relativa all'art. 7 *“Nel provvedimento è previsto che l'utenza (aziendale) mittente è italiana e i soggetti coinvolti nella trasmissione sono soggetti autorizzati in Italia. In accordo con la raccomandazione ITU-T E.164, gli SMS provenienti dall'estero dovrebbero avere CLI con una codifica numerica, e, pertanto, si prevede di bloccare gli SMS con codifica non numerica provenienti da soggetti non autorizzati in Italia“*, un soggetto rispondente ritiene che tale provvedimento possa effettivamente impedire gli usi illegittimi della messaggistica con Alias, attraverso i quali possono essere realizzate frodi a danno degli utenti finali, e possa pertanto combattere il fenomeno dello *smishing* e garantire quindi maggior tutela sia al consumatore che agli Intermediari.

Un altro soggetto rispondente ritiene che la prescrizione che l'utenza (aziendale) mittente sia italiana e i soggetti coinvolti nella trasmissione siano soggetti autorizzati in Italia rappresenta una pesante limitazione nell'uso degli alias e dei servizi ad essi associati da parte della clientela italiana. Molti fornitori di servizi erogati in Italia si avvalgono di fornitori esteri per l'invio di SMS; questo accade, in particolare, per aziende multinazionali (se: banche, fornitori di servizi di carte di credito, compagnie aeree, ecc.) che pur vendendo servizi in Italia si avvalgono di fornitori di messaggistica esteri che inviano i messaggi con alias in tutte le nazioni dove l'azienda è presente. I fornitori FS esteri, ad es. in UE, autorizzati nel Paese estero a fornire servizi di messaggistica con alias a clientela aziendale, sono tenuti a rispettare le legislazioni sugli alias presenti in quel

Paese e, quindi, appare critico e complesso impedirgli di inviare SMS con alias verso loro clienti italiani (o in *roaming* in Italia). Si ritiene che modalità di controllo basate su *report* periodici potrebbe essere ritenuta una misura sufficiente a tutela della clientela mobile italiana (o in *roaming* in Italia), dato che consentirebbe di risalire all'origine dei messaggi e, in caso di evidenza di fenomeni di frode, AGCom potrebbe rivolgersi all'Autorità competente nel Paese estero per verificare la situazione specifica. Il soggetto rispondente ritiene che andrebbe specificato che il blocco, qualora realizzabile, degli alias provenienti dall'estero non dovrebbe riguardare gli UD esteri in *roaming* in Italia. Se si imponesse il blocco anche per tali utenze, queste non potrebbero più ricevere i messaggi con alias provenienti dai loro Paesi *Home* e quindi usufruire dei servizi come se fossero nel loro Paese in contrasto col principio del "*Roaming like at Home*" del Regolamento *Roaming* europeo. Inoltre, gli accordi di *roaming* ed *interworking* internazionali sono normalmente bilaterali e quindi se tale restrizione (blocco SMS con Alias) fosse applicata anche dall'Operatore *Home* del cliente *visitors* (clienti esteri in *roaming* in Italia) questi non potrebbero accedere a tutti i servizi italiani che prevedono l'invio di SMS (originati dagli operatori italiani) alla clientela estera. In relazione al CLI degli SMS provenienti dall'estero, il soggetto evidenzia che la Raccomandazione E.164 definisce il piano di numerazione internazionale utilizzabile per identificare univocamente i clienti a scopi di interoperabilità e raggiungibilità globale e prevede l'utilizzo consolidato di numerazioni con caratteri decimali; non ritiene che tale Raccomandazione impedisca mittenti strutturati in modalità difforme, non univoca e/o altre forme di identificazione della clientela; semplicemente tali identificatori non possono essere considerati conformi alla Racc. E.164; il soggetto aggiunge di non avere evidenza che ITU si sia mai espressa sul vietare l'utilizzo di differenti modalità di identificazione e/o degli alias tra differenti Stati. Infatti, l'utilizzo degli alias a livello internazionale è previsto da molti anni senza che l'ITU abbia mai sollevato rilievi.

Riguardo al **comma 2** ("*Il FT può inoltrare messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se ricevuta da soggetti iscritti nel Registro e specificatamente da FS o da altro FT. Il FT blocca messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti non iscritti nel Registro. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità, insieme alle valutazioni dell'operatore, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza*"), un soggetto rispondente concorda con la proposta di monitorare gli SMS con Alias ricevuti da soggetti non iscritti nel registro e bloccati da FT.

Un altro soggetto rispondente concorda con l'inserimento nel Registro dei FT al fine di semplificare le operazioni necessarie per risalire all'identificazione del soggetto effettivamente all'origine dei messaggi trasmessi agli UD. Premesso che l'obbligo di ottenere un CF italiano e una PEC si risolvono sostanzialmente nell'impedimento per soggetti esteri che intendano operare in veste di UM di ottenere l'attribuzione di un Alias, le previsioni del comma 2 impongono il blocco degli SMS provenienti dall'estero, con conseguente possibilità di trasmettere i relativi messaggi solamente con il CLI numerico. Tale impostazione, oltre che in contrasto con le norme imperative del diritto UE, costituisce una limitazione che potrebbe avere impatti negativi sul mercato. Sul punto il soggetto richiede all'Autorità di valutare l'inserimento della facoltà di attribuire Alias ad

UM esteri, assoggettando anche il relativo traffico alla disciplina prevista dal Regolamento, naturalmente escludendo l'obbligo di indicazione di un codice fiscale italiano e di una PEC e adottando invece soluzioni che consentano l'utilizzo di strumenti di identità digitale previsti dal Regolamento eIDAS e già implementati da AGCOM per consentire a soggetti esteri di iscriversi al ROC.

Un altro soggetto rispondente, anche con riferimento al **comma 3** (oltre), ritiene che gli obblighi previsti dall'art. 7 a carico/favore del FT intaccano la fondamentale ripartizione di responsabilità opportunamente dettata all'art. 6 comma 3 del PNN (sebbene richiamato dal comma 4). Gli FT quali operatori del mercato non dovrebbero avere simili compiti di vigilanza e blocco della MAA ove ricevuta da soggetti (FS) non iscritti nel Registro o diretta a soggetti (FT/FC) non iscritti nel Registro. Si tratta di misure particolarmente drastiche e incisive delle quali non può escludersi un potenziale uso distorto e discriminatorio dal momento che viene affidato ai privati che operano sul mercato anziché essere esercitati dall'Autorità di settore. Di fatto l'Autorità sembrerebbe delegare ai FT i propri compiti di vigilanza e intervento, per limitarsi ad un ruolo di verifica *ex post* sulle liste mensili dei messaggi già bloccati su decisione dei FT (giusta consultazione del Registro). Inoltre, tali misure non sono accompagnate da alcuna indicazione dell'obbligo di avvisare il FS e verrebbero attuate a totale insaputa anche del UM e UD. Il soggetto osserva ancora che la previsione di liste mensili da fornire ad AGCOM si sovrappone e duplica i report sul traffico anomalo ai quali tutti gli operatori sono già tenuti nell'ambito delle procedure antifrode approvate dall'Autorità. In merito a tale adempimento manca peraltro la espressa previsione sui tempi e modi di conservazione dei messaggi bloccati e della loro comunicazione all'Autorità, ciò che assume rilievo anche sul piano *privacy* e degli obblighi di conservazione/cancellazione dei dati di traffico. Simili compiti di blocco sollevano seri dubbi di conformità alle garanzie che sono previste dalla legge in materia di comunicazioni, oltre che riguardo a idonei meccanismi di ricorso da parte di chi subisce detto blocco. Il soggetto ritiene pertanto che le misure proposte siano sproporzionate, e possano essere gravemente lesive dei diritti degli UM e dell'attività di FS, e chiede di rivedere del tutto le misure previste ai commi 2 e 3, mantenendo la diversa impostazione dell'attuale art. 6 comma 3 del PNN, quanto al riparto di competenze, e di limitare i blocchi alle frodi, nei modi e con i tempi già disciplinati dai relativi sistemi approvati dall'AGCOM.

Un altro soggetto rispondente ritiene che il FT nazionale in fase di definizione dell'accordo per messaggi con alias con un FS dovrebbe richiedere al FS l'attestazione dell'iscrizione al Registro; in tal modo è garantito a priori che il FT possa ricevere messaggi solo da soggetti registrati al Registro. In tale contesto, nei casi di eventuali accordi con soggetti con i quali non è previsto lo scambio di SMS con alias, l'invio mensile all'Autorità dei messaggi bloccati, ritenendo che si riferisca ai soli dati di mittente, destinatario e data/ora, appare un eccessivo appesantimento burocratico. Si propone che la definizione di accordi che prevedano già la verifica documentata dell'iscrizione del FS al Registro sia considerata sufficiente e nei casi residuali l'invio venga effettuato con cadenza trimestrale. Inoltre, poiché il blocco dei messaggi con alias richiede delle implementazioni di rete andrebbe indicato da quando entrerebbe in vigore



questa norma, ad esempio sarebbe auspicabile concedere almeno sei mesi dalla pubblicazione della delibera.

Un altro soggetto rispondente ritiene che nei casi in cui l'attività prestata dovesse essere quella di fornitore di servizi di messaggistica aziendale con *Alias* (FS) o quella di fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT), non debbano essere previste delle verifiche a carico di tali soggetti della preventiva registrazione degli *Alias* sul registro istituito da codesta rispettabile Autorità, qualora il messaggio provenga da soggetti che risultano a loro volta registrati in uno dei ruoli individuati dal regolamento posto in consultazione.

Riguardo al **comma 3** (*“Il FT consegna messaggistica con codifica non decimale esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro e specificatamente a FC o da altro FT”*), un soggetto rispondente ritiene debba essere esplicitato, anche con riguardo al **comma 2**, il divieto di transito da parte degli FT in caso di messaggistica aziendale ricevuta da operatori di altri Paesi.

#### **8.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 7**

Riguardo alle osservazioni pervenute in merito alla **Nota** relativa all'art. 7 e al **comma 2**, e in generale riguardo al tema dell'accessibilità al servizio MAA nazionale da parte dei soggetti esteri, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità riportate ai precedenti punti 1.b, 5.b e 6.b

L'Autorità ritiene, altresì, che l'elenco dei messaggi bloccati non debba necessariamente essere corredato da valutazioni dell'operatore, le quali potranno essere richieste successivamente, qualora si renda necessario, in sede di attività di vigilanza.

#### **9.a - Sull'art. 8 (Obblighi del fornitore del servizio di consegna di messaggistica)**

Riguardo al **comma 2** (*“Il FC può ricevere nella propria rete messaggistica ai fini della consegna alla propria clientela esclusivamente in presenza di accordi con il soggetto che intende inviare messaggistica alla propria clientela; pertanto, blocca messaggi provenienti da soggetti con cui non ha accordi”*) e al **comma 4** (*“Il FC può consegnare messaggistica con codifica non decimale solo se ricevuta da soggetti iscritti nel Registro e specificatamente da FS o da altro FT. Il FC blocca la messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti non iscritti nel Registro. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità, insieme alle valutazioni dell'operatore, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza”*), un soggetto rispondente ritiene che non si possa escludere la possibilità che un fenomeno fraudolento riesca comunque raggiungere l'FC; propone pertanto di prevedere la possibilità per gli operatori di scaricare periodicamente il DB degli *Alias*, in modo da

poter monitorare non solo le direttrici, ma gli Alias stessi. Se tramite un FS o un FT, regolarmente iscritto, viene consegnato traffico con Alias non presente nel DB, l'operatore FC deve poter avere la libertà di bloccare il traffico entrante reputato di origine malevola, al fine di arginare fenomeni fraudolenti, e quindi nella reportistica periodica potrà informare AGCOM non solo dei tentativi di invio di SMS con Alias da parte di operatori non iscritti, ma anche dell'invio di SMS con Alias non presenti nel Registro da parte di operatori iscritti.

Un altro soggetto rispondente evidenzia che il blocco da parte dei Fornitori del servizio di consegna di messaggistica (FC) di tutti i messaggi provenienti da soggetti non iscritti nel Registro degli Alias in alcuni casi possa costituire un disservizio per il cliente finale, ad esempio nel caso in cui quest'ultimo sia un cliente di un operatore estero e si trovi in *roaming* in Italia, o qualora il soggetto che chiede l'invio della messaggistica aziendale sia un soggetto estero non iscritto al Registro che fornisce tuttavia servizi rilevanti per l'utente, come quelli bancari. In tali casi, dunque, è essenziale che venga esplicitato che il FC non possa esser ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali disservizi di tali tipologie.

Un altro soggetto rispondente segnala che sarebbe opportuno esplicitare chiaramente come non sia possibile ricondurre alcuna responsabilità al FC, nel caso in cui dovesse aver messo in atto tutte le prescrizioni contenute nel regolamento, qualora non fosse possibile individuare il mittente originario del messaggio con Alias.

Un altro soggetto rispondente con riferimento al **comma 2** osserva che il blocco *real time* degli alias richiede onerose implementazioni di rete; la prescrizione del blocco potrebbe essere superata dal prevedere negli accordi tra FS, FT e FC delle apposite clausole sull'utilizzo di alias inserite in tali accordi commerciali. Se l'operatore FC non vuole il servizio SMS con alias, deve essere chiarito nel contratto di interconnessione con FS e/o FT e prevedere che l'operatore FS e/o FT non debba inviare l'alias. In caso di imprevisto invio di SMS con alias il FC dovrebbe limitarsi ad indicare l'incoerenza rispetto all'accordo e richiedere a FS e/o FT di cessare tempestivamente l'invio di SMS con alias nei termini contrattuali previsti.

Un altro soggetto rispondente sottolinea inoltre l'importanza del **comma 4** in quanto ritiene che un'efficiente attuazione di quanto riportato nel regolamento possa effettivamente impedire gli usi illegittimi della messaggistica con Alias, attraverso i quali possono essere realizzate frodi a danno degli utenti finali, e possa pertanto combattere il fenomeno dello *smishing* e garantire quindi maggior tutela sia al consumatore che agli Intermediari.

Un altro soggetto rispondente riguardo al **comma 4** sostiene che gli obblighi previsti dall'art. 8 a carico/favore del FC intaccano la fondamentale ripartizione di responsabilità opportunamente dettata all'art. 6 comma 3 del PNN: gli FC quali operatori del mercato, generalmente anche in diretta concorrenza con gli FS, non dovrebbero avere simili compiti di vigilanza e blocco della MAA ove ricevuta da soggetti (FS/FT) non iscritti nel Registro, in linea con quanto rimarcato a proposito dell'art.7, comma 3. Il soggetto quindi per le stesse motivazioni li espone perviene alla medesima conclusione, di rivedere del tutto anche le misure previste all'art. 8, mantenendo la diversa

impostazione dell'attuale art. 6 comma 3 del PNN, quanto al riparto di competenze e di limitare i blocchi alle frodi, nei modi e con i tempi già disciplinati dai relativi sistemi approvati dall'AGCOM.

Un altro soggetto rispondente riguardo al **comma 4** ritiene che dovrebbe essere reso più esplicito che le disposizioni prescrivono il divieto di transito da parte degli FC in caso di messaggistica aziendale ricevuta da operatori di altri Paesi.

Un altro soggetto rispondente riguardo al **comma 4** ritiene che Il FC nazionale in fase di definizione dell'accordo per messaggi con alias con un FS e/o FT dovrebbe richiedere al FS e/o FT l'attestazione dell'iscrizione al Registro; in tal modo è garantito a priori che il FC possa ricevere messaggi solo da soggetti registrati al Registro. In tale contesto, nei casi di eventuali accordi con soggetti con i quali non è previsto lo scambio di SMS con alias, l'invio mensile all'Autorità dei messaggi bloccati, ritenendo che si riferisca ai soli dati di mittente, destinatario e data/ora, appare un eccessivo appesantimento burocratico; viene quindi proposto l'invio con cadenza trimestrale. Inoltre, poiché il blocco dei messaggi con alias richiede delle implementazioni di rete, andrebbe indicato da quando entrerebbe in vigore questa norma, ad esempio sarebbe auspicabile concedere almeno sei mesi dalla pubblicazione della delibera.

Un altro soggetto rispondente riguardo al **comma 2**, al **comma 4** e al **comma 5** (*"Il FC è esonerato dall'obbligo di cui al precedente comma 4, qualora sia interconnesso e possa ricevere messaggistica esclusivamente da FS o FT iscritti nel Registro e che i FT blocchino la messaggistica con codifica non decimale ricevuti da soggetti non iscritti al Registro"*), non concorda con gli obblighi di blocco dei messaggi che dovrebbero essere imposti ad altri soggetti diversi da FC.

Riguardo al **comma 6** (*"Il FC fornisce su richiesta dell'Autorità gli estremi identificativi del reale soggetto mittente dei MAA coinvolgendo i soggetti interessati inclusi eventuali FT oltre che il FS che ha inviato il messaggio, partendo dal soggetto che gli ha consegnato la MAA e risalendo a ritroso sino al FS, che fornirà i dati relativi al soggetto origine della MAA. Ulteriori dettagli relativi alle modalità operative sono definiti dal tavolo tecnico di cui all'art. 11, comma 1. L'Autorità si riserva di estendere la previsione consentendo che la richiesta possa pervenire da un UD tramite il Customer care del proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica"*), un soggetto rispondente condivide pienamente il principio sancito da AGCOM sulla necessità di introdurre una disciplina in grado di facilitare l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica. Ritiene però che ogni operatore FC possa fornire le informazioni relative alla propria interconnessione e quindi i dati relativi al FT o FS che ha consegnato l'SMS. Tale soggetto a sua volta dovrà fornire all'Autorità i dati relativi alla propria interconnessione fino a consentire di risalire al reale mittente che, nello scenario previsto, dovrà essere un soggetto italiano. Si ritiene infine favorevole alla definizione del tema nell'ambito di un gruppo di lavoro tra operatori.

Un altro soggetto rispondente evidenzia che relativamente all'introduzione di una nuova disciplina diretta a facilitare l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica (a partire dalla rete che ha consegnato l'SMS al cliente), questo obbligo in capo all'FC debba necessariamente essere limitato alla fornitura di informazioni inerenti

al proprio ambito di attività (ad es. fornitura delle informazioni relativi all'ultimo soggetto che ha consegnato il messaggio). Ogni ulteriore obbligo sarebbe improprio, non giustificato o proporzionato e soprattutto impossibile da espletare in quanto al di fuori della propria sfera di competenza e intervento. La proposta di imporre un obbligo di tracciamento a ritroso da parte dell'FC di tutta la catena di consegna del messaggio implicherebbe che l'FC dovrebbe fornire su richiesta dell'Autorità non solo gli estremi identificativi del soggetto che gli ha trasmesso il messaggio oggetto di verifica, ma dovrebbe altresì i) coinvolgere e contattare gli altri attori della "catena di consegna del messaggio"; ii) trasmettere la richiesta ricevuta dall'AGCOM "per conto" dell'Autorità e iii) comunicare all'Autorità le informazioni ottenute. Di fatto si troverebbe a svolgere le funzioni di vigilanza ed istruttoria che non gli competono. Tutt'al più tale onere potrebbe essere previsto in capo ai *Fornitori di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*, tenuto conto che sono tali soggetti a fornire i) il servizio al soggetto che chiede l'invio della messaggistica aziendale che utilizza Alias e ii) informazioni ad altre Autorità nell'ambito delle richieste inerenti alle prestazioni obbligatorie.

Un altro soggetto rispondente non concorda con l'obbligo che sia FC a fornire all'Autorità gli estremi identificativi del reale soggetto mittente degli MAA; FC può fornire solo gli estremi di FT o FS da cui ha ricevuto il messaggio.

Riguardo al **comma 7** ("*Il FC fornisce al proprio cliente finale, anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio Customer care, i dati registrati nel Registro relativamente all'Alias relativo alla MAA ricevuta dal proprio cliente. A tale scopo il FC può interrogare il Registro*") un soggetto rispondente ritiene fondamentale prevedere espressamente che tale registro sia anche reso disponibile tramite meccanismi di *download* che consentano agli FC di implementare meccanismi di controllo automatizzati e quindi più efficienti. Tale previsione contribuirebbe a favorire le attività di contrasto dei fenomeni fraudolenti riscontrati nel mercato in questione. In caso contrario, si evidenzia come sarebbe impossibile per l'FC procedere al blocco della consegna del messaggio MAA, in quanto non è praticabile che per ogni messaggio ricevuto l'FC proceda manualmente alla consultazione del Registro degli Alias prima dell'inoltro al cliente destinatario.

## **9.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 8**

Riguardo alle osservazioni pervenute in merito ai **commi 2, 4 e 7**, l'Autorità, pur apprezzando l'intento di voler introdurre ulteriori meccanismi per bloccare il traffico entrante reputato di origine malevola rappresenta che, nei casi di specie, il blocco delle comunicazioni può avvenire solo in accordo all'Art. 98-decies, comma 2, del Codice e pertanto possono essere effettuate solo a seguito di decisioni dell'Autorità, per casi specifici o con norme di applicazione generalizzata.

L'Autorità non accoglie la richiesta di esonerare da qualsiasi responsabilità al FC qualora non fosse possibile individuare il mittente originario del messaggio con Alias, in quanto, ad esempio, la procedura messa in atto potrebbe prevedere di chiedere

informazioni al FC sul soggetto che ha consegnato la MAA e qualora questo non le fornisca ne è responsabile.

L'Autorità non accoglie la richiesta di basarsi solo su accordi commerciali e non effettuare blocchi in *real time* per le ragioni già espresse riguardo alla necessità di evolvere dalla situazione non più sostenibile della sperimentazione a soluzioni di blocco della messaggistica non rispettosa delle norme. Il suggerimento di uno dei rispondenti di preveder apposite clausole sull'utilizzo di Alias inserite in tali accordi commerciali è già stato utilizzato nella sperimentazione ed è previsto nella delibera 42/13/CIR, art. 6. Peraltro, l'Autorità ha richiamato al rispetto di tale articolo anche nella delibera di riavvio della sperimentazione n. 306/20/CIR. Tale ipotesi si è dimostrata già inefficace.

Come evidenziato da altro rispondente l'applicazione di quanto previsto nella consultazione pubblica può combattere il fenomeno dello *smishing* e garantire quindi maggior tutela sia al consumatore che agli intermediari.

Relativamente alla richiesta di rendere più esplicito che le disposizioni prescrivono il divieto di transito in caso di messaggistica aziendale ricevuta da operatori di altri Paesi, l'Autorità ha accolto tale richiesta distinguendo tra soggetti italiani, cioè che hanno acquisito la necessaria autorizzazione generale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed i soggetti esteri, cioè i soggetti che non l'hanno acquisita.

Relativamente alla richiesta che il FC non debba effettuare operazioni di blocco, l'Autorità rinvia alle considerazioni su tale argomento riportate in 1.b e 4.b.

L'Autorità accoglie parzialmente le richieste relative all'individuazione a ritroso del reale mittente della MAA.

Riguardo alle osservazioni pervenute in merito al **comma 7**, conferma il principio e rappresenta che le modalità realizzative relative all'interrogazione del registro da parte dei soggetti interessati saranno definite nel manuale operativo.

#### **10.a - Sull'art. 9 (Diritti dell'utente finale destinatario della messaggistica)**

Riguardo al **comma 1 e 2** (*"L'UD ha il diritto di conoscere dal proprio FC per il tramite del Customer care i dati relativi al o ai UM che hanno registrato l'Alias contenuto in una messaggistica ricevuta"*) un soggetto rispondente ritiene che l'accesso al Registro non dovrebbe essere pubblico ma mediato dall'operatore FC. Infatti, non si può escludere che un SMS con Alias presente nel Registro sia comunque di origine fraudolenta.

Riguardo al **comma 2** (*"L'Autorità renderà disponibile all'utenza finale destinataria una interfaccia web per interrogare il Registro per conoscere, relativamente ai singoli Alias, i dati di contatto dell'UM per cui è stato registrato"*), un soggetto rispondente osserva che ad oggi gli Alias registrati e le relative anagrafiche sono accessibili all'interno del Registro Alias e la visibilità delle informazioni ivi archiviate è concessa esclusivamente ai FS che abbiano registrato Alias e che risultino in possesso delle specifiche autorizzazioni per operare nel settore delle comunicazioni elettroniche,



come previsto dal d.lgs. n. 207/2021 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Laddove l'accesso venisse esteso a chiunque, le società concorrenti o potenzialmente interessate ad entrare nel mercato potrebbero facilmente risalire ad informazioni di mercato (ad esempio, la lista dei clienti delle Società), semplicemente verificando da quali FS siano stati registrati specifici Alias; l'attribuzione di un UM di un Alias registrato da un FS consente infatti di comprendere immediatamente i rapporti commerciali tra i diversi soggetti della filiera, anche a soggetti esterni al mercato. In alternativa, il soggetto propone di valutare l'opportunità di mantenere l'attuale impostazione regolamentare, che consente l'accesso al Registro Alias esclusivamente ai soli operatori autorizzati ad operare nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Un altro soggetto osserva che un aumento delle segnalazioni da parte dei clienti e le richieste di verifica possono essere indice di un fenomeno fraudolento e potrebbero consentire all'operatore di effettuare verifiche puntuali e porre in essere in modo più tempestivo azioni di tutela per la propria clientela. Un accesso al DB da parte del cliente stesso potrebbe non consentire all'operatore di avere contezza di una frode in corso e potrebbe peraltro indurre i clienti a fornire i propri dati semplicemente perché rassicurati dalla presenza dell'Alias nel Registro.

Un altro soggetto osserva che l'accesso diretto da parte dell'UD ad una interfaccia *web* per conoscere i dati del UM, ed eventualmente del FS registrante, pone un serio problema di tipo concorrenziale tra gli stessi operatori autorizzati del settore ed eventualmente tra soggetti entranti, che non appare giustificabile attraverso il bilanciamento del principio di tutela dei diritti dei consumatori. Il soggetto ritiene quindi preferibile limitare l'accesso al registro Alias solo agli operatori registrati sullo stesso, consentendo però agli UD di avere nozione circa i dati del UM attraverso il proprio FC, come previsto all'art. 9, comma 1 dello Schema di regolamento.

Un altro soggetto concorda con la proposta della possibilità di interrogare il Registro da parte degli UD, in quanto tale misura consenta di effettivamente perseguire uno standard innovativo di maggiore trasparenza sull'origine del traffico, con effetti positivi sull'intero mercato.

Un altro soggetto concorda con il provvedimento proposto; in particolare, perché tale previsione possa risultare utile è necessario che l'interrogazione del Registro possa essere per una determinata data e ricevere un riscontro specifico in tale dato senza dover ricostruire il tutto attraverso i log delle operazioni storicamente effettuate. In assenza della informazione ricercata l'UD dovrebbe poter effettuare segnalazione (e far scattare di conseguenza l'azione di vigilanza dell'Autorità). Il soggetto ritiene che tale meccanismo non dovrebbe essere aggiuntivo, ma sostitutivo di quello previsto al comma 1 secondo il quale l'UD ha il diritto di conoscere dal proprio FC per il tramite del Customer care i dati relativi al o ai UM che hanno registrato l'Alias contenuto in una messagistica ricevuta.

Un altro soggetto, anche con riguardo al **comma 1**, ritiene necessario precisare che, in caso di informazioni non corrette e/o non aggiornate, l'UD potrebbe incorrere nel rischio di non riconoscere la genuinità dell'alias stesso e considerare ufficiale un messaggio proveniente da un soggetto ignoto seppur con alias registrato, anche grazie alla verifica effettuata tramite portale. In altri termini, il rischio è che gli UD facciano

direttamente affidamento alle informazioni presenti nel Registro e, nel caso in cui ci siano degli errori, ciò condurrebbe in errore il destinatario finale del messaggio.

Un altro soggetto è particolarmente favorevole a tale prescrizione in quanto consente di avere una maggiore trasparenza per il cliente.

#### **10.b - Valutazioni dell’Autorità sull’art. 9**

Riguardo alle osservazioni pervenute in merito ai **commi 1 e 2**, l’Autorità concorda sulla necessità di non rendere pubblica l’associazione tra FS e Alias da loro registrati, al fine di tutelare le necessarie garanzie di concorrenza nel mercato della messaggistica aziendale; infatti, il comma prevede che siano fornite le informazioni di contatto degli UM titolari degli Alias non prevedendo la fornitura di informazioni relative ai rispettivi FS. Tale previsione era già presente nella sperimentazione. Dettagli realizzativi saranno definiti nel manuale operativo.

L’Autorità ritiene di confermare anche il comma 2 per una maggiore trasparenza come osservato da alcuni rispondenti, avendo cura di non presentare dati relativi al FS, ma solo relativi agli UM.

#### **11.a - Sull’art. 10 (Costituzione degli Alias)**

Riguardo al **comma 1** (“*Il FS è responsabile della rispondenza degli Alias registrati alle disposizioni del presente articolo e adotta la massima diligenza al fine di evitare l’utilizzo di Alias che differiscono in maniera non significativa da Alias già registrati dallo stesso nel Registro*”), un soggetto rispondente afferma che la prescrizione di evitare la registrazione di alias che “*non differiscono in maniera significativa*” sembra troppo vaga e soggetta ad interpretazioni. È opportuno che venga chiaramente definito cosa si intende in modo che la regola possa essere rispettata basandosi su linee guida oggettive.

Riguardo al **comma 2** (“*L’Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l’individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni. Pertanto, l’Alias è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario*”), un soggetto rispondente ritiene essenziale che venga definita una previsione esplicita che laddove gli Alias univoci corrispondano, in tutto o in parte, a marchi soggetti a diritti di proprietà intellettuale o industriale, detti Alias possano essere usati e, dunque, registrati solo a favore dei relativi titolari dei diritti summenzionati. È auspicabile, altresì, che tale previsione sia estendibile anche a segni distintivi riconducibili a marchi registrati da specifici titolari. Il rispondente auspica inoltre che l’univocità dell’Alias possa prevedere che non siano registrabili alias che differiscano esclusivamente

per l'uso dei caratteri maiuscolo/minuscolo, oppure anche di altri caratteri che si prestano a creare duplicazioni, confusione o ambiguità. Aggiunge di ritenere che ad Alias corrispondenti a marchi o segni distintivi tutelati non possa essere applicata alcuna latenza, bensì il generale divieto di registrazione da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari.

Un altro soggetto auspica che venga prescritto un divieto esplicito di registrazione di Alias che violano diritti di terzi e la sanzione della cancellazione d'ufficio in caso di violazione accertata, nonché la previsione di tali divieti nei contratti tra FS e UM con l'avvertenza che in caso di contestazioni di terzi circa l'utilizzabilità della denominazione impiegata l'FS ha diritto di sospendere l'erogazione del servizio. Il soggetto fa presente che tali obblighi sono previsti dalla stessa Agcom in altri casi di disciplina dei rapporti tra fornitore di servizi di trasporto e fornitori di contenuti (ad esempio DTT) e nello stesso Regolamento posto in consultazione, all'art. 6. Nel caso di specie gli obblighi in questione potrebbero essere inseriti nell'art. 5.

Riguardo al **comma 3** (*“L'utilizzo di Alias che richiamino Enti ed Istituzioni pubbliche, di qualunque natura, anche di tipo generico, è riservato esclusivamente ai medesimi Enti ed Istituzioni e non è associabile ad altri soggetti”*) un soggetto rispondente ritiene che la previsione dell'univocità degli ALIAS dovrebbe valere non solo per Enti e Istituzioni pubbliche, ma per tutti gli Alias riconducibili a marchi registrati. Come già ribadito precedentemente questi Alias possono essere utilizzati esclusivamente dalle società di riferimento e quindi non deve essere applicata alcuna logica di sottoscrizione FIFO né tantomeno consentirne dopo un periodo di latenza l'utilizzo da parte di un diverso UM.

Un altro soggetto auspica che siano definiti specifici elenchi di Alias, coincidenti in tutto o in parte con marchi riconducibili ad istituti di credito e/o fornitori di servizi critici (ivi inclusi dispositivi di autenticazione, autorizzazione, e di firma, anche di tipo SPID) i quali non siano soggetti ad assegnazione, fatta eccezione per gli istituti di credito s/o fornitori di servizi critici titolari dei relativi diritti di marchio che ne facciano espressa richiesta. Il soggetto ritiene che l'assegnazione di Alias debba essere sempre valutata anche alla luce di diritti di marchio esistenti sull'alias richiesto, siano essi in capo al soggetto richiedente, che al soggetto terzo.

Riguardo al **comma 5** (*“Gli Alias possono essere univoci o non univoci e, comunque, sono determinati nel rispetto delle norme vigenti relative ai marchi”*) un soggetto rispondente osserva che l'introduzione di Alias univoci rappresenta una notevole complessità aggiuntiva, soprattutto nella gestione degli Alias già registrati, rispetto ai quali il Regolamento dovrebbe fornire chiarimenti in termini di disciplina transitoria; se, infatti, si dovessero rimuovere tutti gli Alias già registrati per poi procedere a una reregistrazione, si correrebbe il rischio che qualcuno di questi non fosse più accettato per problemi di univocità, con ciò determinando in ipotesi notevoli impatti negativi in relazione alla continuità di servizi consolidati che vengono offerti da anni a taluni UM. In alternativa il soggetto propone di valutare l'adozione di possibili soluzioni alternative, quali accettare automaticamente tutti gli Alias finora registrati e considerarli come “Alias locali”, potendo dunque avere anche natura non univoca, anche ove siano riferibili ad

aziende che operano sull'intero territorio nazionale, e prevedere un'interfaccia di registrazione degli Alias presso il Registro tale da garantire la "retrocompatibilità" degli Alias per un periodo di tempo sufficiente per gli operatori del settore per adeguarsi al nuovo formato senza discontinuità del servizio offerto.

Un altro soggetto a tale riguardo rileva un problema oggettivo a livello operativo, attinente alla necessità di cancellare gli Alias già registrati, con conseguente dovere di ri-registrare gli stessi come Alias univoci. Tale soluzione non sembra essere risolutiva del rischio di frodi informatiche e quindi realizzare gli obiettivi che lo schema di regolamento si pone.

Un altro soggetto non condivide l'introduzione della distinzione tra Alias univoco e non, né i criteri indicati al successivo comma 7 per l'individuazione dei casi di possibile Alias Univoco (che includono peraltro persino utenze di servizi a sovrapprezzo di *mobile ticketing*), in linea con quanto già osservato in commento all'art. 1. Il soggetto conclude l'analisi con la richiesta di eliminare il comma 5 e il comma 7.

Un altro soggetto suggerisce di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione, la valenza e le caratteristiche puntuali degli Alias per essere qualificati come "Alias univoci" ovvero come "Alias non univoci", con particolare riferimento all'uso di "valenza locale", che appare criterio non sufficientemente chiaro e determinato.

Riguardo al **comma 6** ("*Alias che si differenziano esclusivamente per il fatto che alcuni caratteri sono in maiuscolo o in minuscolo sono considerati indistinti*"), un soggetto rispondente concorda con le misure proposte dall'Autorità di superare la precedente impostazione di considerare diversi gli Alias che differivano unicamente per l'uso del maiuscolo e del minuscolo. Con tale misura si ritiene infatti maggiormente rispettato il principio dell'univocità degli Alias.

Riguardo al **comma 7** ("*L'uso di Alias univoci è consentito per le aziende finanziarie e/o bancarie, per il mobile ticketing, per le pubbliche amministrazioni e, in generale, per gli UM con valenza nazionale. La registrazione di Alias univoci è soggetta a contribuzione annuale. Il contributo dovuto all'Autorità per la registrazione di ogni Alias univoco è di 1 euro per anno solare, anche se parziale*") un soggetto rispondente rileva l'assenza di motivazioni relative all'introduzione di una contribuzione annuale – per quanto di valore irrisorio – e che potrebbe avere ripercussioni sul rapporto con il cliente del FS e del FT; aggiunge che peraltro non è chiaro chi sia il soggetto tenuto al pagamento del contributo annuale (se l'UM o il FS/FT), né sono chiare le modalità tramite cui si dovrebbe procedere al versamento o verificare l'effettivo pagamento del contributo. In alternativa il soggetto, in analogia con quanto indicato nelle osservazioni all'art. 5 del Regolamento, evidenzia la possibilità che un soggetto terzo possa supervisionare la registrazione e attribuzione di Alias, univoci e non univoci.

Un altro soggetto rispondente richiede di definire nel provvedimento conclusivo quali saranno le modalità di contribuzione del pagamento previsto e come deve essere gestita la registrazione del medesimo ALIAS univoco da parte di più FS.

Un altro soggetto rispondente osserva che il termine "valenza nazionale" attribuito agli UM sembra non avere una definizione chiara ed univoca. Se si intende UM con

codice fiscale italiano si richiama quanto già evidenziato per l'art. 5, comma 5, ma in generale nel testo non appare ben indicata la disciplina attinente alla definizione e formazione di Alias univoci.

Un altro soggetto rispondente ritiene che debba essere valutata con attenzione la sussistenza delle condizioni di applicazione di oneri e contributi specificatamente dovuti per la registrazione di Alias, in assenza di una norma primaria che ciò espressamente preveda.

Un altro soggetto rispondente auspica indicazioni più precise e linee guida oggettive su cosa si intenda per aziende/finanziarie e/o bancarie (registrazione alla Camera di Commercio o in qualche Albo?) e UM di valenza nazionale, ritenendole prescrizioni di difficile, se non impossibile, applicazione pratica. L'utilizzo di alias non univoci dovrebbe essere sempre consentito, qualora coerente con l'esigenza espressa dell'UM, anche per ridurre i rischi di fenomeni di accaparramento di alias da parte del mercato nel caso di alias univoci. Inoltre, secondo il rispondente, non dovrebbe essere previsto il pagamento di 1 euro per gli alias univoci per evitare appesantimenti amministrativi.

Un altro soggetto rispondente concorda con le intenzioni dell'Autorità di utilizzare una singola specifica registrazione di Alias per il mobile ticketing. Ritiene opportuno che tale intenzione sia anche declinata esplicitamente negli articoli della delibera (oltre che nel Manuale delle Procedure). Il soggetto inoltre esprime perplessità in merito all'introduzione di un contributo di 1 €/anno per la registrazione di alias univoci e chiede di riconsiderare la proposta senza che siano dovuti ulteriori contributi.

Riguardo al **comma 8** (*“L'uso di Alias non univoci è consentito per gli UM con valenza Locale”*) un soggetto rispondente ritiene che la disciplina prospettata circa le condizioni di uso degli Alias univoci e di quelli non univoci non appaia sufficientemente chiara, oltre che risolutiva dei problemi prospettati di truffa a danno degli utenti. Il soggetto ritiene inoltre opinabile il ricorso a misure di contribuzione, visti i vincoli stringenti di utilizzo prospettati nel medesimo regolamento.

Un altro soggetto rispondente sostiene che servirebbero indicazioni più precise su cosa si intenda per UM di valenza locale e quali siano i criteri per stabilire se una azienda abbia valenza locale piuttosto che nazionale. In generale l'utilizzo di alias non univoci andrebbe sempre consentito per tutte le tipologie di UM.

Un altro soggetto rispondente ritiene che occorra delineare meglio alcuni aspetti relativi alla proposta di introduzione degli alias univoci. Tra questi occorrono criteri certi per stabilire se un UM abbia valenza locale o nazionale.

Riguardo al **comma 9** (*“Gli Alias univoci hanno un periodo di latenza di dodici mesi. Durante il periodo di latenza è consentita la registrazione solo da parte dell'UM che lo ha registrato per ultimo”*) un soggetto rispondente critica il riferimento al periodo di latenza, data l'effettiva difficoltà nel chiarire i termini tecnici della definizione proposta.

Un altro soggetto rispondente sostiene che andrebbe definito come vada gestita la latenza; sarebbe utile avere nel *Registro* o in un file apposito l'elenco degli alias in latenza



a cura AGCom come avviene per il file delle latenze delle numerazioni gestito dal MiMIT (già MiSE).

Riguardo al **comma 10** (“*Nel caso di Alias univoci, la registrazione nel Registro è consentita esclusivamente se l’Alias non risulta già registrato*”), un soggetto rispondente suggerisce che in fase di registrazione il *Registro* dovrebbe segnalare al FS se l’alias è già registrato, in modo da modificare la scelta dell’alias. Disporre dell’elenco aggiornato degli alias univoci (e del relativo UM) potrebbe essere molto utile per ridurre i tentativi falliti di registrazione. Inoltre, l’alias dovrebbe poter essere registrato per il medesimo UM anche se univoco da differenti FS per associarlo alle diverse numerazioni dei vari FS.

Riguardo al **comma 11** (“*L’Autorità si riserva di definire una lista di Alias non registrabili, tra i quali anche alcuni nomi generici*”), un soggetto rispondente ritiene opportuna la prospettiva di Agcom di predisporre una lista di Alias non registrabili tra i quali nomi generici, al fine di evitare che tali nomi siano nelle more usati ulteriormente o registrati e divenga per ciò impossibile o eccessivamente oneroso provvedere alla relativa revoca, nonché al fine di evitare che i relativi UM consolidino vantaggi competitivi indebiti sulla scorta dell’uso di tali Alias. Il rispondente aggiunge che oltre a nomi generici dovrebbe essere esplicitamente vietata la registrazione di parole e/o segni e/o espressioni volgari, offensive *et similia*.

### **11.b - Valutazioni dell’Autorità sull’art. 10**

Riguardo alle osservazioni pervenute in merito al **comma 1**, l’Autorità non concorda con le valutazioni del rispondente sulla eccessiva vaghezza della previsione e pertanto conferma la disposizione in questione, evidenziando che la medesima regola è stata già utilizzata nella fase di sperimentazione e che nel nuovo regolamento è riferita solo alle registrazioni fatte dal medesimo FS, che risultano allo stesso ben note.

Riguardo alle proposte pervenute in merito al **comma 2**, l’Autorità ritiene sia sufficiente il richiamo al rispetto alle norme relative ai marchi di cui all’art. 10 proposto in consultazione, anche tenendo conto di quanto riportato al punto 2.b, dove è indicato che in caso sorga “conflitto” tra aziende che intendono registrare lo stesso Alias univoco, ovvero tra Alias univoco o non univoco e marchi distintivi aziendali, ci si dovrà rivolgere all’autorità giudiziaria competente, che terrà anche conto dell’applicazione della disciplina vigente in tema di marchi.

Relativamente all’auspicio che l’univocità dell’Alias possa prevedere che non siano registrabili Alias che differiscano esclusivamente per l’uso dei caratteri maiuscolo/minuscolo, rappresenta che ciò è già previsto considerata la presenza dell’art. 10, comma 6, che consente indistinti tali Alias e pertanto non registrabili in caso di univocità.

Relativamente alla richiesta per cui ad Alias corrispondenti a marchi o segni distintivi tutelati non possa essere applicata alcuna latenza, bensì il generale divieto di

registrazione da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari, l'Autorità conferma che ritiene sufficiente il richiamo di cui all'art. 10, comma 5 del testo posto in consultazione e rappresenta che spetta al FS fare le relative verifiche. Pertanto, non accoglie la proposta.

Sempre in merito alle osservazioni relative al **comma 2**, e specificatamente alla richiesta di prevedere un divieto esplicito di registrazione di Alias che violano diritti di terzi, l'Autorità ritiene che l'espressione "*Pertanto, l'Alias è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario*" sia già sufficiente a esprimere il concetto che la registrazione di Alias non debba violare diritti di terzi e che non sia necessario ripeterlo in altri articoli.

Relativamente alla richiesta di includere i marchi al **comma 3**, l'Autorità ritiene che sia sufficiente quanto già previsto al comma 5 del medesimo articolo, che afferma che la determinazione dell'Alias è nel rispetto delle norme vigenti relative ai marchi e, pertanto, non accoglie la richiesta. Riguardo all'accesso agli Alias univoci, l'Autorità ritiene inevitabile una logica FIFO, e ritiene sufficiente la riserva prevista al nuovo comma 3.

Relativamente alla creazione di eventuali liste riguardanti marchi o istituti di credito e/o fornitori di servizi critici, l'Autorità ritiene che tale implementazione non rientri tra le proprie competenze. Anche l'assenza di registrazione è ritenuta inattuabile, in quanto l'Autorità ritiene che sia proprio la registrazione di Alias univoci a poter garantire una maggiore sicurezza e contrastare l'eventuale registrazione da parte di UM che non ne detengono il marchio. Si ritiene, pertanto, sufficiente quanto previsto al comma 3. Dettagli implementativi che possano essere di aiuto potranno essere definiti nel manuale operativo.

Sempre riguardo alle osservazioni sul **comma 5**, si rinvia alle valutazioni riportate nelle altre sezioni 2.b, 5.b, 6.b e 7.b, mentre riguardo alla necessità di introdurre un nuovo registro che operi in discontinuità con il precedente si vedano le valutazioni e i rimedi citati nei 2.b e 5.b.

Riguardo all'osservazione relativa al **comma 6**, l'Autorità ritiene che considerare indistinti Alias che si differenziano esclusivamente per l'uso dei caratteri maiuscolo o in minuscolo risulti di aiuto per l'utente finale. Pertanto, conferma la previsione.

In esito delle osservazioni pervenute in merito alle previsioni del **comma 7**, per le valutazioni relative all'introduzione degli Alias univoci, si rinvia anche alle motivazioni riportate nelle altre sezioni 2.b, 5.b, 6.b e 7.b.

Per quanto concerne in particolare le osservazioni relative alla contribuzione in merito alle previsioni dei **commi 7 e 8**, tenuto conto delle stesse e delle norme vigenti, l'Autorità si riserva di assoggettare a congrua contribuzione la registrazione di Alias univoci. Relativamente alla richiesta di utilizzare una singola specifica registrazione di Alias per il mobile ticketing, ritiene sia meritevole di adozione e che la stessa riguardi aspetti puramente realizzativi del nuovo registro, per cui le modalità realizzative saranno definite nel manuale operativo.

Riguardo alle osservazioni sul **comma 8** sull'opportunità di definire criteri distintivi per gli alias univoci e non univoci, l'Autorità ritiene che sia accettabile la richiesta di un

rispondente di consentire di registrare Alias da parte di qualsiasi UM. È l'UM a dover stabilire se l'Alias da registrare sia univoco o non univoco, salvo alcune eccezioni: la registrazione di Alias di cui al comma 3 (di questo stesso articolo), che dovranno essere Alias univoci, anche al fine di facilitare i relativi controlli. A chiarimento, le pubbliche amministrazioni possono registrare anche Alias non univoci non in contrasto con il comma 3.

Riguardo alle osservazioni sul **comma 9**, l'Autorità chiarisce che per latenza si intende quanto previsto nel Piano di numerazione di cui alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A, articolo 1, comma 1, lettera g) e che l'eventuale introduzione di un elenco degli alias univoci in latenza potrà essere introdotto nel Registro e descritto nel manuale operativo. Per gli Alias di cui al comma 3 del presente articolo, l'eventuale messa in latenza appare non significativa in quanto, comunque, l'uso di tali Alias è già destinato agli specifici soggetti. Dettagli implementativi potranno, se necessario, essere specificati nel manuale operativo.

Riguardo alle osservazioni sul **comma 10**, l'Autorità si riserva di mettere a disposizione in futuro un eventuale elenco degli Alias univoci con l'indicazione del relativo UM e conferma che l'univocità è solo nei riguardi dell'UM e non del FS, come previsto dall'art. 4, comma 5 e che in caso di messa a disposizione dell'elenco non conterrà informazioni relative al o ai FS.

Riguardo alle osservazioni pervenute in merito al **comma 11**, l'Autorità conferma la propria proposta nello Schema di Regolamento di riservarsi di registrare un elenco di stringhe non registrabili come Alias (una *Black list*). Tale elenco potrà altresì ulteriormente popolata nel tempo, ad esempio, nel caso il numero di richieste di registrazione per uno specifico Alias superino determinate soglie e la valutazione in vigilanza individui usi di Alias generici, che saranno revocati e inseriti nella *Black list*. Nel manuale operativo potranno essere inserite eventuali indicazioni riguardo ai metodi per individuare nomi generici. Inoltre, L'Autorità concorda con la proposta di esplicitare il divieto di registrazione, oltre a nomi generici, di parole e/o segni e/o espressioni volgari, offensive *et similia*.

## 12.a - Sull'art. 11 (Sanzioni)

Riguardo al **comma 1** (*"Il mancato rispetto delle disposizioni della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.98, comma 11 del Codice delle Comunicazioni elettroniche"*) un soggetto rispondente concorda con l'impostazione in merito all'apparato sanzionatorio proposta dall'Autorità, pur evidenziando che sarà necessario adeguare il riferimento al Codice, operando un richiamo all'art. 30. Inoltre, il soggetto ritiene che sia opportuno chiarire, in linea con il principio di personalità della responsabilità in materia di illeciti amministrativi stabilito dall'art. 3 della legge n. 689/1981, come i FS non possano essere considerati in alcun modo responsabili, e dunque passibili di alcuna sanzione, nel caso di traffico che venga generato da altri soggetti in violazione delle norme disposte dal Regolamento. Indica ad esempio

il caso in cui il traffico venga bloccato perché l'Alias è generico e dunque in *black list* o il traffico provenga da un soggetto non iscritto al Registro, e venga poi riportato dal FS all'Autorità; in tali casi il soggetto ritiene che il Regolamento dovrebbe prevedere l'esenzione da ogni responsabilità per i soggetti che non sono responsabili della generazione del traffico SMS oggetto di blocco.

### **12.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 11**

Riguardo alle osservazioni in merito al **comma 1**, l'Autorità rappresenta che il presente regolamento ha l'obiettivo di identificare il soggetto responsabile di un'eventuale violazione delle norme ivi contemplate. Inoltre, riguardo alla fattispecie portata ad esempio dell'invio di un SMS con un alias generico, l'Autorità rappresenta che l'eventuale registrazione di un nome generico da parte di un FS è sanzionabile e che gli unici blocchi previsti dal presente regolamento sono relativi al traffico proveniente dall'estero con codifica non numerica.

### **13.a - Sull'art. 12 (Norme transitorie e finali)**

Riguardo al **comma 1** (*“È avviato un tavolo tecnico per definire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la procedura di interazione tra i soggetti autorizzati al fine di individuare a ritroso l'UM”*) un soggetto rispondente concorda con la proposta dell'Autorità di dare avvio ad un tavolo tecnico che definisca la procedura di interazione tra i soggetti che compongono la filiera dei servizi di messaggistica aziendale; nell'ambito di tale tavolo tecnico potrebbero essere peraltro valutate eventuali procedure che prevedano l'implementazione, ad opera di soggetti che si qualificano come FS o FT, di meccanismi di filtro per il blocco degli SMS non conformi alla regolamentazione dell'Autorità che possano operare, in un'ottica di efficientamenti dei costi complessivi, a favore dell'intera filiera di trasmissione degli SMS.

Un altro soggetto propone che gli operatori cooperino per la definizione delle regole procedurali nell'ambito del TT della procedura Antifrode, che in larga parte già si occupa di Alias, così da evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Un altro soggetto chiede di definire i tempi di entrata in vigore di alcune prescrizioni che richiedono delle implementazioni di rete come il blocco di alias o la generazione della reportistica degli alias bloccati; per il blocco degli alias suggerisce un periodo di almeno sei mesi dalla pubblicazione della delibera. Inoltre, secondo il soggetto andrebbe specificato che le nuove disposizioni che prevedono l'inserimento di nuove tipologie di dati nel Registro sono applicabili solo dopo l'aggiornamento del sistema di gestione del Registro stesso (ad esempio per la registrazione degli FS).

Un altro soggetto evidenzia che, nel caso ad esito della consultazione in corso ed al tavolo tecnico previsto, vi siano delle modifiche da effettuare ai sistemi rispetto alla

situazione attuale richiede che sia fornito un tempo di implementazione, da conteggiare dal momento in cui le specifiche sono chiaramente definite, non inferiore a 12 mesi

Un altro soggetto ritiene che la proposta di esonerare FC dall'obbligo di fornire all'Autorità gli estremi identificativi del reale soggetto mittente degli MAA, in quanto FC può fornire solo gli estremi di FT o FS da cui ha ricevuto il messaggio, consenta di semplificare il quadro operativo, evitando il ricorso ad un tavolo tecnico specifico.

Riguardo al **comma 3** (*“Sono abrogate le delibere n. 42/13/CIR e n. 306/20/CIR”*), un soggetto rispondente ritiene utile e opportuno che questa delibera sia classificabile come integrazione e modifica della disciplina sancita dalla delibera 42/13/CIR, alla luce dei contratti già stipulati che fanno riferimento alla “delibera 42/13/CIR”.

### **13.b - Valutazioni dell'Autorità sull'art. 12**

L'Autorità tiene conto delle richieste relative alle tempistiche di implementazione, articolandole in diverse fasi.

In ultimo, riguardo al suggerimento relativo alle previsioni del comma 3, l'Autorità, come già rappresentato, rappresenta che il nuovo regolamento opera in discontinuità rispetto a quello stabilito per la sperimentazione e rinvia alle valutazioni riportate nelle sezioni 1.b, 5.b e 11.b.